



Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

Santi

GIURISPRUDENZA
DELLE
ELEZIONI POLITICHE

DESUNTA

DALLE

DECISIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

NELLE LEGISLATURE XII^a XIII^a XIV^a E XV^a

(Sessioni dal 1874 al 1885)

CON UNITO IL TESTO

DELLA

LEGGE ELETTORALE POLITICA 24 SETTEMBRE 1882

Compilazione per cura

DELL'AVVOCATO

PAOLO ALIBERTI

Direttore della *Rivista Amministrativa del Regno*



EDITORI

ROUX E FAVALE

TORINO - NAPOLI

REGIONALE
VENETO
Biblioteca

S.
4



GIURISPRUDENZA

DELLE

ELEZIONI POLITICHE





GIURISPRUDENZA
DELLE
ELEZIONI POLITICHE

DESUNTA

DALLE

DECISIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

NELLE LEGISLATURE XII^a XIII^a XIV^a E XV^a

(Sessioni dal 1874 al 1885)

CON UNITO IL TESTO

DELLA

LEGGE ELETTORALE POLITICA 24 SETTEMBRE 1882

Compilazione per cura

DELL'AVVOCATO

PAOLO ALIBERTI

Direttore della *Rivista Amministrativa del Regno*



EDITORI

ROUX E FAVALE

1886.



~~in~~ 2623

PROPRIETÀ LETTERARIA



inv. # 7765



AI LETTORI

Sulle tracce del lavoro pubblicato dal compianto mio fratello Avv. Agostino all'epoca delle elezioni generali del 1876, ho riassunta e diligentemente ordinata la giurisprudenza delle elezioni politiche svoltasi nel corso delle Legislature XII^a, XIII^a, XIV^a e XV^a della Camera dei Deputati.

Alle massime sancite durante la Legislatura XV^a, testè spirata, ho aggiunte quelle, che emanate sotto la vigenza della legge elettorale politica 17 settembre 1860, possono ancora trovare applicazione sotto l'attuale, a cui ho avuto cura di coordinarle con opportune note e raffronti.

Mi lusingo che i lettori vorranno accogliere benevolmente questo lavoro in considerazione del particolare interesse che esso presenta nell'imminenza delle elezioni generali politiche e dello scopo che mi sono con esso proposto, di porgere al pubblico qualche norma per la retta interpretazione ed applicazione della legge.

P. ALIBERTI.

GIURISPRUDENZA

DELLE ELEZIONI POLITICHE

**Massime stabilite dalla Giunta delle elezioni
e adottate dalla Camera dei Deputati.**

(Legislature XII^a, XIII^a, XIV^a e XV^a — Sessioni dal 1874 al 1885)

LISTE ELETTORALI

*Liste elettorali — Corpi organizzati — Inservienti municipali —
Guardie private — Art. 14 legge elettorale 24 settembre 1882.*

Gli inservienti municipali e le guardie dipendenti da privati (in ispecie guardie delle bonifiche nella Provincia di Caserta) non appartengono punto a quei Corpi organizzati, ai membri dei quali, per l'articolo 14 della legge elettorale politica, è sospeso il diritto elettorale che possa loro altrimenti competere. — (*Tornata 22 febbraio 1884 — Collegio I di Caserta — Elezione Borrelli*).

Liste elettorali — Guardie campestri comunali — Corpi organizzati.

Deve ritenersi per corpo organizzato in servizio del Comune ai sensi dell'art. 14 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, quello composto di un determinato numero (dieci) di guardie e di un brigadiere, col titolo di brigata delle guardie campestri, retto da regolamento approvato dalla Deputazione provinciale e dal Ministero di agricoltura e commercio, secondo

il quale i membri di esso devono prestare giuramento prima di entrare in funzioni, vestono uniforme, sono armati conformemente alle guardie di pubblica sicurezza, hanno un ispettore, un brigadiere ed un vice-brigadiere e sono ammessi quali agenti della polizia municipale a denunciare e verbalizzare (1).

Il voto dato dai membri di tale corpo deve quindi essere annullato. — (*Tornata 29 gennaio 1883 — Collegio II di Foggia — Elezione Romano*).

Liste elettorali — Regolarità — Giudizi — Competenza della Camera.

La giurisprudenza parlamentare è costante nel respingere i reclami diretti ad impugnare la *qualità di elettori* alle persone iscritte nelle liste state *definitivamente approvate*.

Così la giurisprudenza stessa è costante nel ritenere la competenza della Camera a conoscere e giudicare se furono osservate le *forme* prescritte dalla legge per la *regolarità* delle liste elettorali. — (*Collegio di Bologna — Elezione Finzi*).

Liste elettorali — Decretazione provvisoria e definitiva.

Quando risulta che la lista elettorale provvisoria fu approvata definitivamente senza che siansi lasciati agli elettori integri i 40 giorni utili ai ricorsi, l'elezione dev'essere annullata (2) — (*Collegio di Chieti — Elezione . . .*).

Liste elettorali — Impugnativa — Autorità giudiziaria.

La quistione se taluno debba o no essere iscritto nelle liste elettorali dopo la loro definitiva approvazione, toccando la

(1) In senso conforme fu interpretato l'art. 14 dalla giurisprudenza delle Corti Appello Casale 22 luglio 1882, *Riv. Amm.* 1882, pag. 580 e Appello Catania 14 agosto 1882, *Riv. Amm.* 1882, pag. 817, nonché dal Consiglio di Stato con parere adottato 23 febbraio 1882, *Riv. Amm.* 1882, pag. 158.

(2) Deve avvertirsi che secondo la nuova legge (art. 23) il termine per i ricorsi è di 15 giorni anziché di 10.

capacità e il diritto di elettorato, sfugge alla competenza della Camera per essere dalla legge attribuita esclusivamente alla cognizione della Corte d'appello (art. 54 legge elettorale) (1).
— (*Collegio di Molfetta — Elezione Samarelli*).

Liste elettorali — Richiami — Incompetenza della Camera.

I reclami contro le liste elettorali definitivamente approvate, e diretti ad impugnare le qualità di elettori alle persone che vi sono iscritte, sono inattendibili davanti alla Camera (2). — (*Elezione suddetta*).

Liste elettorali — Camera — Insinuabilità.

Il giudizio sulla regolarità delle liste elettorali (per quanto si adducano doppie iscrizioni o le non fatte cancellazioni di nomi non aventi più ragione di esservi) si sottrae sempre al sindacato della Camera — (*Collegio di Iglesias — Elezione Marchese — Tornata 8 febbraio 1877*).

**Liste elettorali — Elettori cancellati — Ricorso alla Corte —
Effetto sospensivo.**

L'appello introdotto contro una decisione, per cui un elettore sia stato cancellato dalla lista elettorale, ha un *effetto sospensivo*.

... nè una distinzione contro la generica espressione della legge sarebbe ammissibile, trattandosi di diritti elettorali, i quali, una volta svegliati e riconosciuti, anche in caso di contestazione, fino a dimostrazione contraria fatta in ultimo grado di giurisdizione, debbono essere mantenuti.

Conseguentemente è retta la decisione dell'Ufficio elettorale

(1) Corrispondente all'art. 37 della legge attuale.

(2) È una giurisprudenza costantissima — V. BELLONO, *Manuale dell'elett. pol.* sugli art. 53 e 68 — PUCCIONI, *Giurispr. delle elez. pol.*, pag. 72, 104, 114, 142, 175, 179, 188 e 199.

che ammette a votare (sulla presentazione del certificato di interposto appello alla Corte) individui i quali furono dapprima nell'esame generale delle liste iscritti, e poscia, in seguito a reclami, cancellati all'atto della decretazione definitiva — (*Collegio di Catanzaro — Elezione Larussa*).

*Liste elettorali — Elettori cancellati — Ricorso alla Corte —
Sentenza di reiezione — Notificazione all'Ufficio.*

Gli Uffici elettorali non possono rifiutare la notificazione della sentenza della Corte d'appello, colla quale sia stato rigettato il ricorso di elettori contro i decreti di cancellazione dei loro nomi dalle liste (1). — (*Collegio di Serrastretta — Elezione Cefali*).

*Liste elettorali — Elettori — Ammissione al voto —
Ufficio elettorale.*

Viola apertamente gli articoli 80 e 58 (2) della legge l'Ufficio elettorale che ammette a votare (dietro presentazione di certificato di interposto appello alla Corte) individui che abbiano inoltrato richiamo in via giuridica contro la deliberazione che aveva respinto la loro domanda d'iscrizione sulla lista; poichè l'effetto sospensivo dei ricorsi in via giuridica è attribuito solo per caso di *cancellazione* dalla lista. — (*Collegio di Prizzi — Elezione Maurigi*).

(1) La decisione così ragionò nella fattispecie:

Considerando che il Presidente del seggio provvisorio non poteva non riceverla la notificazione della sentenza, e bene fece a riceverla; perchè, dovendo procedere alle operazioni colla scorta della lista elettorale, che in quello stadio per le sole sentenze della Corte d'appello può subire variazioni, il Presidente che si ricusasse di riceverne la legale notificazione, prenderebbe sopra di sé la responsabilità di fare esercitare il dritto elettorale a chi l'ha perduto o di privarne chi l'ha acquistato.

(2) Corrispondenti agli art. 57 e 37 della nuova legge.

Liste elettorali — *Errore materiale della indicazione di elettore* —
Ufficio elettorale — Ammissione al voto.

Non può darsi alcuna colpa, sibbene lode, all'Ufficio elettorale che abbia lasciato votare, ad es., un tal « *Cabibbo Nunzio di Pietro* » sebbene da parecchi elettori si osservasse essere iscritto sulla lista un « *Cabibbo Nunzio Leni* », — se risulta che l'Ufficio constatò con documenti che la persona presentatasi a votare era quella stessa iscritta. — (*Collegio di Comiso — Elezione Caruso*).

Liste elettorali — *Elettori muniti di certificato d'interposto appello alla Corte* — *Sentenza di reiezione del ricorso* — *Notizia* — *Ufficio.*

Gli elettori cancellati, che han ricorso alla Corte d'appello, non possono partecipare alle elezioni, se, quando queste avvengono, il ricorso loro è stato respinto.

Un certificato della cancelleria della Corte constatante la reiezione del ricorso è sufficiente perchè l'Ufficio elettorale debba respingere dal voto gli elettori, dei quali si tratta.

Questi elettori non potrebbero, nonostante, invocare il diritto di voto, allegando il difetto di notificazione della sentenza e neppure il fatto del loro ricorso in Cassazione. — (*Collegio di Pescaia — Elezione Martini*).

Liste elettorali — *Cancellazione di elettori* — *Appello* —
Effetto sospensivo — *Ammissione.*

Non ha rilevanza alcuna sull'elezione il fatto che l'Ufficio abbia ammesso alla votazione parecchi elettori stati cancellati solo perchè in atti esisteva l'appello nelle forme di rito: quando risulta che, scemati pure quei voti, non cambiano i risultati della votazione (1). — (*Collegio di Partinico — Elezione Guarrasi — Tornata 22 dicembre 1876*).

(1) Il documento per giustificare l'interposizione dell'appello, per l'effetto sospensivo, è il certificato rilasciato dalla Cancelleria della Corte d'appello.

Liste elettorali — Valore — Cancellazione.

In materia elettorale, finchè non sono spirati i termini per ricorrere in Cassazione, non si può eseguire la sentenza che ordina la cancellazione di un elettore dalle liste.

La lista elettorale non può esser variata nell'intervallo tra la prima votazione e quella di ballottaggio. — (*Collegio 3° di Genova — Elezione De Amezaga*).

AFFISSIONE DELLE LISTE

Liste elettorali — Affissione.

Non è fondato l'addebito di nullità di procedimento di revisione delle liste elettorali in base al fatto che la lista approvata dal Consiglio comunale non sia stata materialmente affissa all'Albo pretorio, ma esposta, mediante deposito, al Municipio in luogo aperto al pubblico, e con avviso che chiunque avrebbe potuto prenderne notizia: — mentre questo modo di esposizione pubblica delle liste (massime poi se già seguito in precedenti elezioni) soddisfa pienamente al voto della legge e non può importare nullità della revisione delle liste. — (*Collegio di Catanzaro — Elezione Larussa*).

Liste elettorali — Affissione.

L'ommissa affissione della lista elettorale non è motivo sufficiente di annullare l'elezione;

..... se non è provato che fuvvi rifiuto di ammettere al voto alcuni elettori, lo scopo per cui la legge all'art. 68 (1) prescrive l'affissione della lista, deve dirsi egualmente raggiunto.

(1) Corrispondente all'art. 57 della nuova legge.

Lo stesso è a dire della mancata affissione degli articoli di legge;

..... tanto più se consta che si riparò subito dopo il rilievo di qualche elettore. — (*Collegio di Campagna — Elezione Zizzi — Tornata 21 dicembre 1876*).

Liste — Affissione — Schede e voti — Mancanza.

La mancanza del numero dei votanti e delle schede rilevata in una Sezione, come pure l'affissione della lista elettorale alla parete della sala non continuata per tutto intero il corso delle operazioni in un'altra Sezione, non sono irregolarità tali da nuocere per sè sole alla validità dell'elezione, quando si desume dai verbali e dalle dichiarazioni degli Uffici, sia il numero dei voti validi e nulli, sia l'esistenza della lista durante l'appello sul tavolo della Presidenza. — (*Collegio di Macerata — Elezione Allievi — Tornata 22 febbraio 1877*).

ELEGGIBILITÀ

Impiegati — Ineleggibilità — Pretore.

È nulla la elezione di chi al momento della medesima rivestiva la carica di Pretore; non appartenendo questo alla categoria degli impiegati, di cui all'art. 97 della legge 17 settembre 1860 (1) compatibili col mandato legislativo. — (*Collegio di Marostica — Elezione Antonibon*).

(1) La massima riceve tuttora la sua applicazione colla legge sulle incompatibilità parlamentari del 13 maggio 1877, n. 3835 (serie 3^a), articolo 1^o, nonchè in applicazione dell'art. 81 della vigente legge elettorale.

Candidati — Motivi d'ineleggibilità — Competenza della Camera.

La Camera dei deputati ha solo competenza di riconoscere le condizioni di eleggibilità ossia di *capacità personale* dell'eletto, non anche degli altri candidati rimasti soccombenti. — (*Collegio di Villadeati — Elezione Martinotti*).

Eleggibilità — Membri della Giunta dell'Asse ecclesiastico.

I membri della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma non sono a considerarsi come impiegati dello Stato, perchè coprono un ufficio temporaneo, e non sono stipendiati dello Stato, avendo solo una retribuzione sulle rendite dei beni degli enti ecclesiastici. — (*Elezione suddetta*).

Eletto — Capacità — Giudizio.

È di competenza della Giunta delle elezioni il giudicare in primo grado dell'eleggibilità dell'eletto in un Collegio (1). — (*Collegi di Jesi e Fabriano — Elezione Carini — Tornata 13 dicembre 1876*).

Candidato — Ineleggibilità — Comando militare.

Il Generale comandante una Divisione militare territoriale è ineleggibile, giusta l'art. 97, n. 6, della legge 17 dicembre

(1) La Giunta ha così ritenuto « si perchè l'art. 20 del regolamento della Camera dispone che la Giunta deve *dichiarare nulla l'elezione qualora riscontri che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni richieste dall'art. 40 dello Statuto, e delle qualità richieste dalla legge, ancorchè non vi sia protesta*; si perchè sarebbe assurdo che si potesse convalidare un'elezione, qualora mancasse alla medesima il requisito sostanziale, l'eleggibilità cioè dell'eletto; si perchè l'art. 58 dello stesso regolamento determina con precisione l'ufficio della Giunta d'accertamento. A questa non è impedito, trattandosi di deputato impiegato, esaminare se l'ufficio dell'eletto lo renda ineleggibile, laddove ciò non sia stato fatto; ma questa sua competenza condizionata non fa se non confermare la competenza della Giunta delle elezioni ».

1860, corrispondente all'art. 81 della nuova legge, in tutti i Collegi compresi nel territorio della sua giurisdizione (1). — (*Collegi di Jesi e Fabriano — Elezione Carini — Tornata 13 dicembre 1876*).

Eleggibilità — Pubblici funzionari.

E eleggibile chi al momento dell'elezione connetteva l'ufficio di Direttore generale della Sanità marittima a quello di membro del Consiglio superiore della Sanità marittima (art. 97 legge elettorale politica 17 dicembre 1860, corrispondente all'art. 81 nuova legge — art. 2 legge 3 luglio 1875, ed art. 1° legge 13 maggio 1877, lett. f). — (*Collegi di Pesaro e Recco — Elezione Randaccio — Tornata 19 dicembre 1877*).

Candidato — Ineleggibilità.

È nulla l'elezione di chi, al momento dell'elezione stessa, occupava la carica di avvocato generale della Corte di cassazione e solo interinalmente il posto di Segretario generale del Ministero di giustizia. — (*Collegio di Maglie — Elezione La Francesca — Tornata 27 gennaio 1877*).

Impiegato — Rinuncia.

È valida l'elezione di un professore di Istituto tecnico che abbia prima dell'elezione emessa la sua rinuncia, per quanto questa rinuncia sia stata data in tempo così prossimo all'elezione, che sarebbe stato materialmente impossibile al Governo di deliberare sulla rinuncia e di promuovere il R. Decreto di

(1) La decisione si estende a provare che il Generale anzidetto *esercita un comando*, giusta le norme stabilite nel R. Decreto 24 ottobre 1870 — che non importa la circostanza dell'esservi o non truppa nel Collegio nel giorno dell'elezione — che in ogni caso basta l'esistenza dei Carabinieri Reali, facienti parte dell'esercito permanente e soggetti alla giurisdizione del Comando divisionale, (legge 30 novembre 1873, art. 28). V. l'art. 1°, lett. e, della legge 13 maggio 1877 sulle incompatibilità parlamentari.

accettazione *prima dell'elezione stessa* (1). — (*Collegio di Asola — Elezione Folcieri — Tornata 27 febbraio 1877*).

Candidati impiegati — *Legge 13 maggio 1877 — Applicazione.*

Sebbene il numero totale dei funzionari ed impiegati ammesso dalla legge 13 maggio 1877 a far parte di Deputati sia completo, tuttavia quando come tale non è ancora stato riconosciuto e dichiarato da formale deliberazione della Camera, nè ebbe luogo il sorteggio, egli è certo, così per la ragione della legge, come per la giurisprudenza della Camera, che le elezioni che avvengono nel frattempo di funzionari od impiegati, devono ritenersi equiparabili alle elezioni fatte nei Comuni generali; e quindi gli eletti devono ritenersi eleggibili e solo soggetti, ove occorra, al sorteggio. — (*Collegio di Messina, II di Foggia, I di Venezia, I di Macerata — Elezioni Saint-Bon, Libetta, Mattei e Tartufari*).

Impiegati dello Stato o retribuiti a carico dello Stato — *Professori — Insegnanti in scuole tecniche sussidiate dal Ministero — Professore nell'istituto di Belle Arti di Bologna — Ineleggibilità.*

La ragione a cui si ispirò la legislazione italiana nel sanare gli elementi d'ineleggibilità, e la pratica giurisprudenza della Camera parificarono in ogni caso lo stipendio diretto che possa percevere un professore dalle casse dello Stato, a quello indiretto che possa invece percepire materialmente dalle casse di un Comune o di una Provincia, quando siano allo scopo di tale insegnamento sussidiate dallo Stato.

Epperò è ineleggibile a deputato chi è insegnante in una scuola tecnica municipale, la quale sia in ogni anno sussidiata dal Ministero, come le altre scuole tecniche della stessa natura.

(1) Nella discussione che precedette la riferita decisione della Camera essenzialmente si svolse questo concetto che, ove si ammettesse la necessità dell'*accettazione della rinunzia*, potrebbe talvolta l'eleggibilità di un cittadino essere posta alla dipendenza della volontà del Governo.

L'Istituto di Belle Arti di Bologna non conferisce diplomi e non è quindi compreso fra quelli contemplati dall'art. 81 della legge elettorale, che dichiara eleggibili i Professori ordinari delle Università e degli altri pubblici Istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.

Il Professore in questo Istituto deve quindi ritenersi per ineleggibile; e come tale dovrebbe pur sempre aversi, anche quando si volesse ammettere che l'Istituto predetto possa considerarsi per un Istituto superiore, se contemporaneamente il Professore riunisce la carica di bibliotecario e direttore dell'Istituto medesimo, il cui assegno fa carico al bilancio dello Stato; perchè, a tenore dell'art. 26 dello statuto dell'Istituto, l'ufficio di bibliotecario non è necessariamente congiunto con quello di professore. — (Art. 4 legge 3 luglio 1878 e 81 legge elettorale politica. — *Tornata 15 dicembre 1883 — Elezione Dotto De' Dauli e Panzacchi*).

Impiegati dello Stato e retribuiti a carico dello Stato — Professore nell'Istituto di Belle Arti di Bologna — Ineleggibilità — Stato di aspettativa.

È ineleggibile a deputato il Professore insegnante in un Istituto come quello delle Belle Arti in Bologna, il quale non conferisce supremi gradi accademici, e non è quindi compreso tra quelli contemplati nell'art. 1°, comma *g*, della legge 13 maggio 1877.

Tale ragione di ineleggibilità non viene meno per ciò solo che quel Professore si trovi in condizione di disponibilità ed aspettativa, essendo costante che ogni funzionario od impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività. — (*Tornata 27 febbraio 1885 — Collegio di Pesaro e Urbino — Elezione Panzacchi*).

Incompatibilità — Rielezione di impiegati in sostituzione di quelli sorteggiati per eccedenza di numero — Annullamento.

Secondo la chiara e tassativa disposizione dell'art. 6 della legge sulle incompatibilità parlamentari del 13 maggio 1877,

quando sia completo il numero totale degli impiegati e funzionari, le nuove elezioni di funzionari ed impiegati saranno nulle.

Epperziò se nel tempo che decorre tra il sorteggio dei Deputati impiegati eccedenti il numero ammesso dalla detta legge e quello delle elezioni suppletive, non avviene alcuna modificazione nel posto degli impiegati e funzionari alla Camera, cosicchè il numero si trovi al completo, quale fu lasciato nel dì del sorteggio, le nuove elezioni di impiegati devono aversi per nulle.

Lo stesso è a dirsi quand'anche, *posteriormente alle nuove elezioni*, fossero avvenute nella Camera delle variazioni per cui qualche posto fosse lasciato scoperto. — (*Tornata 15 dicembre 1883 — Elezione Dotto De' Dauli, Panzacchi, Brunialti e Luzzatti*).

Eleggibilità — Impiegati — Aspettativa — Rinuncia posteriore
alla presentazione della candidatura.

L'art. 1 della legge 13 maggio 1877 contempla tra gli ineleggibili come impiegati dello Stato anche coloro che si trovano in aspettativa.

Le dimissioni dell'impiegato per essere date a tempo opportuno, prima cioè che l'accettazione delle dimissioni segua ad elezione compiuta, devono essere presentate al Ministero prima che sia posta nel Collegio la sua candidatura (1). — (*Tornata 25 gennaio 1883. — Collegio III di Roma — Elezione Pani-Rossi*).

(1) In fatto l'on. Pani-Rossi era Consigliere di Prefettura e fu collocato in aspettativa con R. Decreto 2 ottobre 1881 per motivi di salute coll'assegno corrispondente alla metà dello stipendio di cui era provvisto. Egli diede le sue dimissioni con lettera giunta al Ministero il 28 ottobre 1882. Le sue dimissioni furono accettate con R. Decreto 1° novembre successivo. Le elezioni generali avendo avuto luogo il 29 ottobre, egli si trovava ancora in istato di ineleggibilità.

Eleggibilità — *Deve esistere prima della elezione* —
Impiegati dello Stato — *Professori di Liceo* — *Incarichi temporanei.*

La legge 13 maggio 1877 considera come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze o di incarichi temporanei di uffizi i quali facciano carico al bilancio dello Stato o agli altri bilanci indicati all'art. 1° della legge stessa.

In questa condizione si trova il Professore di un liceo, il quale, dopo avere offerte le dimissioni per presentarsi candidato alla Deputazione, fallitagli la prova dell'urne, sia stato autorizzato a continuare nell'insegnamento come semplice supplente, ricevendo perciò a titolo di remunerazione quanto percepiva prima come stipendio, e siasi in questo frattempo ripresentato alla Deputazione.

Il medesimo quindi deve ritenersi come ineleggibile, quantunque dopo la elezione abbia dichiarato di continuare gratuitamente nello insegnamento, perchè la eleggibilità è una condizione che precede, non seguita il voto, epperò non si può acquistare dopo la elezione, ma bisogna che lo eletto ne sia innanzi fornito. — (*Tornata 19 febbraio 1883* — *Collegio I di Lecce* — *Elezione Balsamo*).

Eleggibilità — *Requisito dell'età* — *Mancanza* —
Elezione — *Surrogazione.*

Colui che è eletto deputato deve nel giorno della elezione aver trent'anni compiuti, deve trovarsi nel pieno godimento dei diritti civili e politici e debbono in lui concorrere tutti gli altri requisiti voluti dalla legge.

Mancando alcuna di queste condizioni all'eletto, egli è ineleggibile e la sua elezione è nulla.

Annullata l'elezione di un deputato non può proclamarsi eletto il candidato che dopo di questo riportò il maggior numero di voti, ma il Collegio deve essere nuovamente convocato nel termine di un mese, perchè proceda ad una nuova elezione. — (*Tornata 5 dicembre 1882* — *Collegio I di Catania* — *Elezione di San Giuliano*).

AFFISSI ELETTORALI

Affissi elettorali — *Licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza.*

Debbono riportare la licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza anche gli affissi al pubblico relativi alle elezioni politiche, imperocchè il capoverso primo dell'art. 53 della legge di sicurezza pubblica esclude dal divieto di cui nella prima parte del detto articolo soltanto gli stampati e manoscritti relativi a cose commerciali ed annunci di vendita e locazione.

È passibile della contravvenzione di cui si tratta tanto l'autore materiale dell'affissione, quanto chi l'avesse ordinata. — (*Sentenza della Corte di cassazione di Torino 18 luglio 1883* — *Pubblico Ministero c. Neri*).

SEZIONI ELETTORALI

Divisione dei Comuni in Sezioni elettorali — *Norme* —

Art. 47 legge elettorale politica.

La divisione in Sezioni va fatta in tutti i Comuni in cui il numero degli elettori supera i 400; liberi d'altra parte i Comuni stessi di procedere a questa divisione anche allora che il numero stesso sia inferiore a 400 e non scenda al disotto di 100, purchè quest'ultima condizione si avveri nelle nuove Sezioni. — (*Circolare del Ministero dell'interno 11 agosto 1882*) (1).

(1) Riferita nella *Riv. Amm.* 1882, p. 781.

Riparto del Comune in Sezioni — A chi compete.

L'art. 48 della legge elettorale politica col disporre che spetta alla Autorità comunale l'incarico di ripartire il Comune in Sezioni, ha evidentemente attribuito tale incarico alla Giunta municipale come funzione puramente esecutiva e non già deliberativa. — (*Parere del Consiglio di Stato 17 maggio 1882*) (1).

Sezioni elettorali — Spese per le elezioni — Competenza passiva.

Trattandosi di Sezioni elettorali costituite coll'unione di due o più Comuni fra loro, le spese fatte dal Comune capoluogo o sede delle Sezioni stesse per l'adattamento della sala, per l'acquisto delle urne, per gli stampati, per l'onorario del segretario, ecc., debbono andare a carico esclusivo del Comune capoluogo. — (*Parere del Consiglio di Stato 5 gennaio 1883*) (2).

Sezioni elettorali — Votazione in una sola Sezione.

Il fatto che gli elettori di Comuni costituiti per decreto reale in una sola Sezione elettorale, la quale Sezione sia stata poi divisa in due per ordine dell'Autorità municipale con designazione di sale distinte, abbiano votato tutti nella prima Sezione, perchè non sia stato possibile costituire nella seconda l'Ufficio provvisorio, non è motivo per invalidare la seguita elezione, perchè gli elettori non patirono pregiudizio, avendo egualmente potuto esercitare il loro diritto. — (*Tornata 18 dicembre 1882 — Collegio II di Torino — Elezione Frola*).

Sezione — Elettori estranei — Accesso alla sala della votazione.

La legge è incerta sul diritto degli elettori estranei alla Sezione di accedere alla sala della votazione e siccome la esclusione dei medesimi non influisce menomamente sulle operazioni elettorali, così non può infirmarle. — (*Tornata 12 maggio 1884 — Collegio 2° di Bari — Elezione Curzio*).

(1-2) Riferiti nella *Riv. Amm.* 1882, p. 616, e 1883, p. 204.

Sezioni — Elettori — Accesso.

È contrario alla legge il rifiuto dato dall'Ufficio di una Sezione di ammettere nella sala dell'adunanza elettori dello stesso Collegio appartenenti ad altra Sezione; ma non può erigersi a motivo di nullità, quando d'altronde le operazioni appariscono regolari. — (*Collegio di Feltre — Elezione Alvisi*).

Sezioni del Collegio — Elettori — Intervento.

Non è censurabile l'Ufficio elettorale di una Sezione che non ha ammesso nell'aula elettori di altra Sezione, ritenendo che il loro diritto di entrarvi non è incontestato, e perchè non fu provata l'identità delle persone. — (*Collegio di Cortona — Elezione Tommasi-Crudeli*).

Sezioni — Liste — Affissione.

Nelle singole Sezioni non occorre l'affissione che della propria lista. — (*Collegio di Siracusa — Elezione Greco-Cassia*).

Sezione — Mancata costituzione dell'Ufficio.

Se in una Sezione per mancanza di elettori non potè neanche costituirsi l'Ufficio provvisorio e non ebbe quindi luogo nessuna votazione, questo fatto avvenuto per volontà degli elettori non può infirmare l'elezione. — (*Collegio di Prizzi — Elezione Maurigi*).

Sezione — Votazione — Elettori impediti — Forza maggiore.

Per costante giurisprudenza si è sempre ritenuto che solamente il caso provato di forza maggiore, o di vero e proprio impedimento possa dar luogo a reclamo contro un'elezione, a cui una parte del Collegio sia stata impedita, contro sua volontà, di prendere parte.

Epperò ad infirmare l'elezione non giova allegare che gli elettori di un Comune, molto distante dal capoluogo della Sezione, non abbiano potuto prendere parte alla votazione di

ballottaggio a causa della neve e del cattivo tempo; — quando è constatato che le strade erano praticabili e che non un vero impedimento, ma solo la considerazione della distanza e dell'incomodo di un lungo viaggio ha trattenuto gli elettori a casa e consta pure che gli elettori stessi si astennero egualmente dalla prima votazione caduta in giorno sereno e benigno, e propriamente non fecero in questa occasione (come in tutte le passate elezioni) che una tacita protesta contro la circoscrizione elettorale, del tutto illogica, essendo finora riusciti vani i loro reclami per l'aggregazione ad altra Sezione. — (*Collegio di Perugia II — Elezione Faina — Tornata 2 febbraio 1877*).

Sezione — Votazione — Impedimento agli elettori per invasione di acque — Pericoli — Forza maggiore.

Non si verifica l'impedimento legale di forza maggiore, quando vi ha soltanto una preoccupazione di possibili pericoli e questa non è un ostacolo invincibile a votare; imperocchè se è vero che non si possono pretendere atti di eroismo dagli elettori, è altresì innegabile che una apprensione non può costituire un legale e grave impedimento che renda impossibile all'elettore di impiegare poco tempo per recarsi a votare, che anzi in alcune gravi emergenze di calamità temute, si sente il bisogno di vedersi e raccogliersi per scongiurare con forze riunite le tristi eventualità. Si deve quindi ritenere che vi fu astensione volontaria dal voto e non impedimento per forza maggiore a votare in un Comune, le cui frazioni soltanto furono invase e danneggiate dalle acque nel giorno anteriore alla votazione, rimanendo libere il giorno successivo, quantunque agli elettori di esse fosse incomodo di portarsi a votare nel mattino di detto giorno. — (*Tornata 23 dicembre 1882 — Collegio I di Udine — Elezione Seismit-Doda*).

Sezione — Votazione mancata — Difficoltà locali — Inondazioni — Insufficienza a determinare la nullità delle elezioni.

Non è motivo sufficiente a determinare l'annullamento della elezione, la circostanza che le Sezioni di alcuni Comuni del

Collegio non abbiano proceduto, a causa delle avvenute inondazioni, alle operazioni elettorali, quando i Sindaci dei Comuni stessi asseriscono non essere stati gli elettori nella impossibilità materiale di costituire i seggi e di votare, e d'altra parte risulta che in altre Sezioni, che non si trovarono in migliori condizioni, pur si procedette a tutte le operazioni di scrutinio. — (*Tornata 18 gennaio 1883 — Collegio III di Udine — Elezione Scolari, Simoni, Cavalletto*).

Sezione — Mancato concorso alle urne — Astensione volontaria.

L'astensione volontaria degli elettori di una Sezione del Collegio elettorale dal recarsi a votare, quantunque, nel giorno ed ora indetti per le elezioni, l'Ufficio provvisorio fosse costituito e niun impedimento di forza maggiore trattenesse gli elettori dal portarsi alla votazione per la formazione dell'Ufficio definitivo e per le operazioni successive, non è motivo per invalidare l'elezione del candidato proclamato eletto nelle altre Sezioni del Collegio. — (*Tornata 20 dicembre 1882 — Collegio di Treviso — Elezione Bonghi*).

Sezione — Mancato concorso alle urne per cause diverse — Influenza sul parziale risultato dell'elezione — Articoli 43, 87, 71 legge elettorale 24 settembre 1882.

Se agli elettori di un Comune non fu fatto conoscere a quale delle molte Sezioni del luogo dove dovevano votare, fossero aggregati, nè dove potessero convenire per dare il voto, se oltre al difetto di tali avvisi, si verificò anche quello dei certificati d'iscrizione che non furono distribuiti; se per di più la lista degli iscritti non fu mandata al Comune dove si radunava la Sezione, affinchè fosse affissa nella sala dell'adunanza, ed opportunamente depositata nella segreteria dello stesso Comune, vi ha manifesta violazione degli articoli 43, 57, 71 della legge elettorale, e quando i voti mancanti possano avere influenza sui parziali risultati della elezione, questa in tale parte deve essere annullata. — (*Tornata 20 gennaio 1883 — Collegio I di Venezia — Elezione Maurognato*).

Sezione — *Elezione mancata.*

L'astensione *volontaria* degli elettori di una Sezione non può portare nullità dell'elezione.

Ciò ha luogo anche quando si potesse presumere che, computandosi gli elettori di quella Sezione, il risultato dell'elezione avrebbe potuto essere diverso. — (*Collegio di Torre Annunziata — Elezione Morrone*).

Sezione — *Tumulti — Protesta non ricevuta.*

Quando in una Sezione del Collegio siano sorte contestazioni sulla lettura ed attribuzione delle schede e (l'Ufficio astenendosi dal fare constare nel verbale delle proteste presentate da vari elettori) siasi verificato un tumulto all'adunanza per intervento specialmente di non elettori; quando quegli elettori protestanti siano giunti in tempo per fare constare di questi fatti dal verbale dell'Ufficio della Sezione principale; — dal complesso di queste circostanze, massime quando la diversità dei voti riportati dai due candidati in lotta sia lieve, si trae abbastanza per ritenere opportuna la sospensione della proclamazione, fin visto l'esito di un'inchiesta parlamentare.

Nel caso non può invocarsi il principio dell'assoluta fede dei verbali, per sostenere la piena regolarità delle operazioni della Sezione, ove avvennero i tumulti, attestata dal verbale dell'Ufficio; — poichè *oltre* l'enunciato del verbale si possono ammettere deduzioni;

..... tanto meno poi nel caso concreto in cui i protestanti non abbiano potuto far inserire la loro protesta nel verbale della Sezione, dietro intimidazioni e minacce, che li abbiano costretti a lasciare la sala. — (*Collegio di Corato Trani — Elezione Carcani*).

Sezione — *Irregolarità — Influenza.*

Le irregolarità verificatesi in una Sezione, ancorchè specificate e provate, a nulla rilevano quando, anche attribuendosi al candidato non riuscito tutti i voti dei votanti di quella Se-

zione, esso non raggiungerebbe mai la maggioranza. — (*Collegio di Fossano — Elezione Borelli*).

Sezione — Operazioni irregolari — Influenza.

Quand'anche le operazioni di una Sezione abbiano a ritenersi per nulle, pure se l'esito della votazione non risulterebbe cambiata, ciò non influisce sulla validità della proclamazione. — (*Collegio d'Isili — Elezione Serpi*).

COSTITUZIONE DEGLI UFFICI ELETTORALI

*Ufficio provvisorio — Votazione per l'Ufficio definitivo —
Elettori ritardatari.*

Non ha valore la protesta che si legge nel verbale di una Sezione, in cui qualche elettore giunto tardi per la votazione dell'Ufficio definitivo affermi di non essersi annunziato come pel passato il cominciamento delle operazioni al suono della campana, quando risulta dal verbale che gli elettori erano convocati per una data ora e che si aspettò anche oltre onde averne un numero conveniente; — e perchè poi la legge elettorale nè prescrive il suono della campana nè che debbano rispettarsi consuetudini di tale natura. — (*Collegio di Scanzano — Elezione De Witt — Tornata 2 marzo 1877*).

Ufficio provvisorio — Urna — Custodia — Abbandono.

Diversamente da quanto è richiesto nello stadio delle operazioni dell'Ufficio definitivo per la loro suprema importanza, l'abbandono momentaneo dell'urna per qualche bisogno dell'Ufficio nello stadio preliminare e provvisorio non è del pari una violazione di forma essenziale, che importi nullità di tutte

le operazioni, quando specialmente non è stato neppure affermato che l'urna sia stata in alcun modo toccata o manomessa. — (*Collegio di Nola — Elezione Cocozza*).

Ufficio provvisorio — Elettori respinti dal voto.

Sebbene costituisca una irregolarità il fatto del Presidente dell'Ufficio provvisorio che respinge dal votare per l'Ufficio definitivo alcuni elettori, perchè giunti dopo la loro chiamata, e tuttochè essi sopravvenissero nel momento in cui era in corso la votazione (mentre per legge ogni elettore ha diritto di votare fino a che non è chiusa la votazione), pur tuttavia tale fatto non può pregiudicare il resto delle operazioni elettorali, se non apparisce che nessuno di quegli elettori sia stato poscia escluso dalla votazione del deputato (1). — (*Collegio di Atripalda — Elezione Trevesani — Tornata 21 dicembre 1876*).

Ufficio definitivo — Schede — Scrittura uniforme.

L'anticipata e uniforme scritturazione delle schede per la nomina dell'Ufficio definitivo, quando pure sia provata, non costituisce un motivo di annullamento dell'elezione; la legge non richiedendo per quelle operazioni l'adempimento delle forme prescritte per la nomina del deputato. — (*Collegio di Campagna — Elezione Zizzi — Tornata 21 dicembre 1876*).

Ufficio definitivo — Costituzione.

Non costituisce un'irregolarità sostanziale che vizi le operazioni il fatto di parecchi elettori che votarono per l'Ufficio definitivo con scheda portata scritta dal di fuori; poichè il segreto del suffragio in questo primo stadio limitato alla for-

(1) L'operato a cui accenna questa massima non si poteva dire certamente conforme all'antica legge elettorale (art. 81) e tanto meno a quella nuova (art. 31 alinea) ove è vietato l'uso di altre schede che non sian quelle fornite dall'Ufficio comunale. Tuttavia e nonostante il maggior rigore della nuova legge, crediamo che possa sostenersi la benignità delle massime riferite.

mazione dell'Ufficio definitivo non è voluto dalla legge così rigorosamente da importare nullità qualora fosse vietato; tant'è vero che per costante giurisprudenza elettorale è ammesso che si possa procedere alla nomina dell'Ufficio definitivo anche per acclamazione. — (*Collegio di Siracusa — Elezione Greco-Cassia*).

Ufficio definitivo — Nomina dei membri.

Per l'elezione dei membri dell'Ufficio definitivo le schede debbono essere scritte in presenza dell'Ufficio provvisorio, cioè nella sala del Comizio come quelle per l'elezione dei Deputati. — (*Decisione del Ministero dell'Interno 25 ottobre 1882*).

Ufficio definitivo — Schede in più dei votanti — Costituzione.

Non vizia il fatto che nella costituzione dell'Ufficio definitivo siasi trovate schede in più dei votanti, mentre tal fatto non influisce sui risultati della votazione pel Deputato;

..... e ciò anche quando l'Ufficio avesse con un procedimento arbitrario cercato di rimediare alla difficoltà; — se, detratti anche i voti della Sezione ove avvennero tali irregolarità, il risultato della proclamazione non potrebbe cambiare. — (*Collegio di Feltre — Elezione Carnielo*).

Ufficio definitivo — Costituzione — Formalità.

Non influisce il fatto che nella votazione per la costituzione dell'Ufficio definitivo non siasi registrato il nome degli elettori votanti e le schede non siasi poste nell'urna, ma lasciate invece sul tavolo; — poichè in tale votazione la legge non ha rigorosamente richiesto e tanto meno a pena di nullità, tutte quelle minute formalità stabilite per la votazione destinata ad eleggere il deputato;

..... e così quando quella votazione è seguita senza reclamo dei presenti, deve credersi regolarmente fatta. — (*Collegio II di Livorno — Elezione Bastogi*).

Ufficio definitivo — Scrutatore — Elettore illetterato.

La circostanza di essersi prescelto a scrutatore un illetterato non vizia le operazioni in modo da potersi dichiarare nulle, poichè essendo l'Ufficio composto del Presidente e di quattro scrutatori oltre il Segretario, rimane sempre una maggioranza d'individui atti a sostenere l'ufficio, che, secondo lo spirito della legge e la costante giurisprudenza della Camera, è sufficiente garanzia pel necessario controllo delle operazioni; mentre poi, rispetto alla custodia dell'urna, anche l'elettore illetterato è capace a simile funzione. — (*Collegio di Pescia — Elezione Brunetti*).

**Ufficio definitivo — Segretario — Voto consultivo —
Segretario non elettore.**

Non avendo il Segretario dell'Ufficio che voto consultivo, l'essersi prescelto a quelle funzioni un cittadino non elettore costituisce bensì un'irregolarità, ma non sostanziale, e perciò nemmeno produttiva di nullità. — (*Collegio di Nola — Elezione Cocozza*) (1).

Ufficio definitivo — Segretario non elettore.

La presenza nell'Ufficio definitivo in qualità di Segretario di un individuo non elettore può proporsi a motivo di nullità, solo quando risulti che abbia abusato dell'incarico indebitamente conferitogli. — (*Collegio 1° di Roma — Elezione Orsini — Tornata 15 dicembre 1883*).

Ufficio definitivo — Rinunzie — Surrogazioni.

Quando l'Ufficio elettorale, in seguito a rinunzie, sia ridotto a due soli membri oltre il Segretario, è necessario sia completato.

(1) Osservisi però che giusta l'art. 32, ultimo alinea della nuova legge, il Segretario deve essere scelto *fra gli elettori*, mentre ciò non era detto esplicitamente all'articolo 67 dell'antica legge.

Ove dal verbale non consti in qual guisa siasi provveduto a tale indispensabile operazione, e ad un tempo dal verbale non consti di richiami o dei membri dimissionari o di altri elettori, è da presumere che la ricomposizione dell'Ufficio sia avvenuta regolarmente. — (*Collegio d'Isili — Elezione Serpi*).

Ufficio definitivo — Segretario — Notaio —
Segretario comunale.

Non ha diritto ad essere nominato Segretario dell'Ufficio definitivo, il notaio che non è iscritto nella Sezione nè è notaio residente noto.

L'art. 60 della legge elettorale vigente non dà preferenza al Segretario dell'Ufficio definitivo, sopra quello che non è esercente. — (*Tornata 6 marzo 1883 — Collegio di Sondrio — Elezione Perelli*).

Ufficio definitivo — Mancata graduazione nella scelta del Segretario
— Influenza sulla validità dell'elezione.

Non è irregolarità da mettere in dubbio il risultato dell'elezione, il fatto che sia stato scelto a Segretario dell'Ufficio definitivo un elettore compreso nelle categorie descritte all'art. 60 della legge elettorale politica, ma di un ordine inferiore, di preferenza ad un altro di ordine superiore, pure presente all'adunanza. — (*Tornata 10 febbraio 1883 — Collegio di Ancona — Elezione Elia, Mariotti, Bonacci, Bruschettini, Bosdari*).

Ufficio definitivo — Segretario — Assenza dall'Ufficio.

Se il Segretario dell'Ufficio ha dovuto allontanarsi dalla sala per forza maggiore, e le sue veci furono fatte da uno scrutatore, la legge è osservata; non essendo nel caso necessario che il Segretario fosse supplito. — (*Collegio di Caglio — Elezione Corvetto — Tornata 15 dicembre 1876*).

Ufficio definitivo — Urna — Custodia — Segretario.

Il Segretario, sebbene abbia solo voce consultiva, pure è membro dell'Ufficio; e quindi l'art. 70 della legge è osservato quando tre membri dell'Ufficio rimasero sempre alla custodia dell'urna, ancorchè si trovi tra questi il Segretario. — (*Collegio I di Ravenna. — Elezione Rasponi*).

Ufficio definitivo — Urna — Custodia.

Non può infirmare l'elezione il fatto di essersi trovati per un momento al banco dell'Ufficio due soli scrutatori, mentre poi non si afferma neppure che altri non si trovassero nella sala, o che ne siano derivati inconvenienti. — (*Collegio di Lacedonia — Elezione Desantis*).

Sala dell'elezione — Comunicazione coll'Ufficio comunale.

L'esistenza nella sala dell'elezione di un passaggio per accedere agli Uffici comunali non è fatto rilevante, allorquando non si allega che persone estranee vi si siano soffermate durante il corso delle operazioni elettorali, e nelle posteriori proteste neppure si accenna che codesto passaggio sia stato causa di qualche inconveniente. — (*Collegio di Montalcino — Elezione Busacca*).

Liste di riscontro — Visione — Reclami.

Il Sindaco non ha obbligo di dare visione delle liste di riscontro a chi non è iscritto nelle liste elettorali del Comune. Non possono poi tenersi in conto i reclami appoggiati a che le prime liste di riscontro siano state sostituite da altre, se i processi verbali non sono impugnati di falso ed il falso non abbia la sanzione di una sentenza del magistrato ordinario. — (*Collegio II di Bari — Elezione Curzio — Tornata 12 maggio 1884*).

Forza armata — Ingresso nella sala.

La Camera non può giudicare se bene o male il Presidente dell'Ufficio abbia speso la giurisdizione concessagli dall'articolo 74 (1) della legge di richiedere la presenza dei RR. Carabinieri nella sala. — (*Collegio di Comiso — Elezione Caruso*).

Ufficio definitivo — Controllo — Firma dello scrutatore.

Quando siasi protestato avanti all'Ufficio per non essersi da uno scrutatore apposta la firma accanto al nome di ciascun votante, ma solo un segno, come, ad es., una croce, non risultando dal verbale di nessuna risposta alla detta protesta, e, richiamato il registro su cui le proteste caddero, la Camera non possa stabilire col computo delle cifre e segni il numero dei votanti, d'onde incertezza sui candidati da sottoporsi al ballottaggio, è luogo all'annullamento dell'elezione. — (*Collegio I di Livorno — Elezione Meyer*).

Ufficio definitivo — Controllo — Scrutatori.

È costante giurisprudenza della Camera, che non può render nulla l'elezione il fatto che un solo scrutatore od il solo Segretario abbia fatto constare sulla lista elettorale del voto di ciascun elettore. — (*Collegio di Iseo — Elezione Zanardelli*. — *Collegio di Lacedonia — Elezione De Sanctis*).

Ufficio definitivo — Presenza di due soli scrutatori.

È un vizio radicale il fatto che gli Uffici provvisori e definitivo siano stati rappresentati da due soli scrutatori invece di quattro richiesti dalla legge. — (*Collegio di Monreale — Elezione Inghilleri*).

(1) Corrispondente all'art. 58 della nuova legge.

VOTAZIONE

Votazione — *Elettore iscritto due volte sulla lista* — *Voto unico.*

Rettamente l'Ufficio ammette a dare un sol voto l'elettore che risulta iscritto due volte nella lista. — (*Collegio di Sora* — *Elezione Teti*).

Votazione — *Individuo non elettore.*

L'essersi ammesso a votare un individuo non elettore è circostanza irrilevante, quando consta che ciò non può influire sull'esito. — (*Collegio di Pizzighettone* — *Elezione Camperio*).

Votazione — *Elettore* — *Identità personale.*

L'identità personale di colui che munito del certificato previsto nell'art. 61 della legge si presenta a votare con quello che ha il proprio nome iscritto nelle liste elettorali, ha per naturale guarentigia la pubblicità di un'operazione che si compia in presenza di un seggio numeroso e in una sala dove possono intervenire tutti gli elettori interessati ad impedire che estranei usurpino tale qualità; — e in conseguenza quando una persona munita di questo certificato si presenta a votare, *senza contraddizione di alcuno dei presenti*, la presunzione d'identità è tale che non si potrebbe credere indebolita *senza prove concludenti*. — (*Elezione suddetta*).

Votazione — *Analfabeti* — *Iscrizione sulle liste.*

L'Ufficio elettorale per l'ammissione al voto non può e non deve avere altra base tranne la lista; epperò non può farsi giudice della legittimità dell'iscrizione di alcuni elettori, che all'Ufficio stesso vengano denunziati come *analfabeti*, bastando il fatto dell'iscrizione sulla lista perchè l'Ufficio debba

ammettere anche questi elettori al voto. — (*Collegio di Riccia — Elezione Sipio*).

Votazione — Analfabeti — Non ammissione al voto.

Quando la maggioranza dei voti risulta cospicua, è senza influenza il fatto attestato dal verbale che un elettore sia stato respinto dal voto perchè analfabeta; mentre, ritenuta la non possibile alterazione dei risultati della votazione, comunque tal fatto sia apprezzato, riesce inutile esaminare se gli analfabeti una volta iscritti abbiano o no il diritto di essere ammessi a votare per interposta persona (1). — (*Collegio X di Napoli — Elezione Marziale Capo — Tornata 9 dicembre 1876*).

Votazione — Liste elettorali — Analfabeti.

La costante giurisprudenza parlamentare ha ritenuto essere l'iscrizione nella lista l'unico titolo per esercitare il diritto elettorale, e tutte le quistioni relative alla capacità elettorale dei cittadini, alla loro regolare o indebita iscrizione sulla lista, essere di esclusiva competenza giudiziaria;

..... una tale giurisprudenza consona al testo espresso della legge, è fondata altresì sul principio che le assemblee legislative giudicano solamente della validità dell'elezione dei loro membri, non mai del diritto individuale degli elettori.

È irrilevante la protesta contro l'elezione allegante che per tardiva approvazione della lista siasi reso impossibile l'appello all'Autorità giudiziaria per la radiazione di nuovi iscritti per titolo di analfabetismo.

..... tanto più poi quando consta in fatto che il ritardo è da attribuirsi in gran parte a negligenza del Municipio e che la lista approvata e restituita allo stesso non fu impugnata nè prima, nè dopo l'elezione, nè mai fino al presente. — (*Collegio di Atessa — Elezione Franceschelli — Tornata 14 dicembre*

(1) Il fatto è però irregolarissimo. L'Ufficio elettorale deve sempre ammettere a votare chi è iscritto sulla lista, senza abbandonarsi a indagini di capacità elettorale.

1876 — Collegio di Ragusa — Elezione Ventura — Tornata 21 dicembre 1876).

Votazione — Analfabeti — Nullità.

Quantunque l'iscrizione di taluni analfabeti nelle liste complementari sia divenuta definitiva e passata in giudicato, è però nulla ugualmente l'elezione, cui essi abbiano preso parte, se il loro voto può avere avuto influenza sul risultato finale dell'elezione. — (Tornata 1° febbraio 1883 — Collegio II di Palermo — Elezione Firmaturi).

Votazione — Analfabeti.

Non si possono impugnare di nullità le elezioni, alle quali abbiano preso parte analfabeti, quando sia provato coi certificati presentati che i medesimi erano iscritti già in forza della legge precedente, e perciò conservati in virtù dell'art. 102 della nuova legge. — (Tornata 10 maggio 1883 — Collegio II di Siracusa — Elezione Antoci, Carnazza, Giardina).

S C H E D E

Schede annullate — votanti — Computo.

I bollettini dichiarati *nulli* non si computano nel numero dei *votanti*, sul quale si ha a determinare se il candidato debba ritenersi eletto a primo scrutinio o debba soggiacere al ballottaggio. — (Collegio di Valenza — Elezione Cantoni).

Schede — Elettori analfabeti o impediti — Scrittura.

Una volta constatato che gli elettori, i quali votarono facendosi scrivere i bollettini da altri, erano *analfabeti* o *impe-*

diti, si deve *presumere* che a ciò fossero abilitati dall'Ufficio, e che coloro i quali si prestarono a scrivere per essi le schede, fossero di loro rispettiva fiducia; senza che si possa dedurre un diverso giudizio dal silenzio sul proposito osservato nei verbali, quando contemporaneamente non si presentano le relative prove di fatto (1). — (*Collegio di Pescia — Elezione Brunetti*).

Schede — Candidati — Appellativi diversi — Indicazione sufficiente.

Commette un'ingiustizia l'Ufficio elettorale che annulla i voti portanti l'indicazione, ad es.: *Marchese Di Cassibile*, ritenendo questa una persona diversa dal candidato *Gaetano Loffredo marchese di Cassibile* — quando risulta che il candidato stesso propose la sua candidatura semplicemente firmando *Marchese di Cassibile*, che un Comitato elettorale così lo propose e raccomandò, che il *Gaetano Loffredo* è notoriamente riconosciuto col nome di *Marchese di Cassibile*, che con tal nome copre uffizi pubblici, e che infine lo stesso Ufficio definitivo della Sezione principale del Collegio nell'atto di proclamare il ballottaggio in quella forma e con quel solo titolo lo abbia indicato.

Se per effetto di un tale annullamento di voti l'Ufficio elettorale sia giunto alla proclamazione a deputato di altro candidato, spetta alla Camera di correggere la proclamazione illegale. — (*Collegio di Serra San Bruno — Elezione Di Cassibile*).

Schede — Candidati — Designazione.

Sono valide, e non già da dichiararsi nulle per incertezza della persona designata, le schede che contengono il nome e

(1) È però da tenersi presente la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 63 della nuova legge, stando alla quale il segretario dovrebbe far risultare nel verbale il fatto della scritturazione praticata da altri che dall'elettore, indicandone il motivo; disposizione questa a fronte della quale sembra che il voto dato in tal maniera non possa essere computato se non siasi osservata contemporaneamente la condizione prescritta dal citato art. 63.

cognome del candidato od altri elementi sufficienti a chiarire la volontà dell'elettore;

..... e ciò tanto più se il candidato stesso abbia pubblicato un programma firmandolo col solo nome e cognome senza aggiungervi altra indicazione, e quando d'altronde egli sia conosciuto nel Collegio per le sue funzioni amministrative;

..... nè vi osterebbe che nel Collegio vi fosse altro individuo il quale portasse lo stesso nome e cognome; essendochè, date le suddette circostanze, non può essere dubbia la volontà degli elettori. — (*Collegio di Nizza-Monferrato — Elezione Bertolini — Tornata 14 marzo 1877*).

Schede contestate. — Ommessa vidimazione.

L'ommissa vidimazione per parte dell'Ufficio di una Sezione delle schede contestate deve aversi per irrilevante, e propriamente come innocua inavvertenza dell'Ufficio stesso, quando consta che le schede stesse coll'unito verbale furono in piego suggellato trasmesse all'Ufficio principale e da questo alla Camera direttamente senza apertura del piego, e non è dedotto alcun sospetto di frode o sostituzione di schede nel frattempo. — (*Elezione suddetta*).

**Schede — Candidato — Designazione — Nomi
— Scritturazione errata.**

Sono indubitatamente da attribuirsi ad un candidato le schede che, per quanto male scritte, pure rivelano chiaramente l'intenzione dell'elettore; e nel caso opererebbe contro la legge l'Ufficio elettorale che le annullasse.

Quindi ad es. sono da attribuirsi al candidato *Angelo Broccoli* le schede dicenti *Broccoli di Vairano* (per distinguerlo da altro *Broccoli Angelo di Marzano*), *Agilo borocoli* (!?), e *Angiolo Brogili di Fragesco* (!!).

Medesimamente sono da computarsi le schede portanti anche il solo *cognome*, quando si tratta di candidato noto nel Collegio per ben quattro Legislature e quindi da ritenersi sufficientemente designato. — (*Collegio di Teano — Elezione Zarone — Tornata 19 marzo 1877*).

Schede — *Arsione di schede contestate — Proteste preventive.*

Opera illegalmente l'Ufficio elettorale che sottrae alcuni voti ad un candidato solo perchè una protesta, preventiva allo scrutinio, avesse annunziato doversi trovare delle schede scritte col predicato di *cavaliere* o di *Don*; mentre risulta che tale protesta preventiva poteva farsi quasi senza tema di errare perchè trattavasi di requisiti e titoli comuni che si sogliono dare in qualche provincia italiana;

.... tanto più è da rilevare il nessun fondamento di quella protesta, in quanto risulti che tre sole siano state le schede scritte come nella protesta e ancora non in modo preciso; e quindi colla facoltà di supporre che si tratti di un fatto meramente accidentale. — (*Elezione suddetta*).

Schede — *Qualità del candidato ommesse — Omonimi ineleggibili.*

Sebbene nelle schede non si trovino indicate tutte le qualità della persona eletta, l'Ufficio deve attribuirle come valide a quello dei candidati che nel Circondario ha bensì degli omonimi, ma ineleggibili, o che mai non figurarono come candidati alla Deputazione. — (*Elezione Genin — Collegio di Susa*).

Schede — *Candidato — Indicazione senza paternità.*

Vi ha designazione sufficiente del candidato, quando vi è il *nome e cognome*, anche senza il cenno della paternità, quando si tratta di candidatura così annunciata dai giornali e dai proclami, e di candidatura nota nel Collegio, di famiglia di uno dei paesi del Collegio, senza essersi saputo indicare l'esistenza di altro omonimo sulla lista. — (*Collegio di Montecorvino Rovella — Elezione Giudice — Tornata 12 dicembre 1876*).

Schede contestate — *Unione al verbale.*

Perchè l'Ufficio sia obbligato di unire i bollettini al verbale è necessario che nasca una vera *contestazione* intorno ai mesdesimi; mentre appunto l'Ufficio è il primo giudice della con-

testazione, e deve conservare quei soli bollettini, su cui la contestazione è caduta, per fare che i richiami siano possibili.

Conseguentemente, se a squittinio compiuto e quando l'esito della votazione era già conosciuto un elettore manifestò il dubbio che più schede apparissero scritte dello stesso pugno e su tale incerta impressione chiese la conservazione delle schede, giustamente ha potuto l'Ufficio decidere di non far luogo alla domanda stante la sua indeterminatezza, massime se il verbale attesta che le operazioni tutte e prima e dopo l'arrivo dell'elettore protestante erano regolarmente compiute (1). — (*Collegio di San Casciano — Elezione Muratori — Tornata 18 dicembre 1876*).

Schede — Appellativi.

L'aggiunzione di frasi, parole, qualità od attributi nelle schede non può farle annullare, se non basti a far riconoscere gli elettori. — (*Collegio di Campagna — Elezione Zizzi*).

Schede — Voti — Attribuzione.

Giustamente l'Ufficio elettorale computa a favore di uno dei candidati i voti che oltre il nome e cognome paterno portano anche il *cognome della madre*, secondo l'uso del paese.

Lo stesso è a dire del caso di insignificanti errori ortografici nella scrittura del nome del candidato. — (*Collegio di Agosta — Elezione Omodei*).

Schede — Computazione — Maggioranza.

Si deve ritenere valida l'elezione, se la maggioranza di voti riportata dal candidato stato proclamato dall'Ufficio non riesce considerevolmente spostata, anche quando si diffalchino

(1) Diversamente, soggiunge la Giunta, si andrebbe al pericolo di veder rimandati tutti i bollettini alla Camera, bastando un dubbio qualunque per farli unire ai verbali. Convieni però tenere presente a questo riguardo la più rigorosa disposizione dell'art. 70 della nuova legge elettorale, per cui si debbono conservare ed unire al verbale le schede sulle quali almeno 10 elettori elevino protesta.

i voti di parecchi individui che si suppongono stati ammessi a votare in qualche Sezione, in virtù di atto d'appello o meno regolare o non esistente, e si attribuiscono inoltre all'altro candidato tutti i voti degli elettori, che si presume non accessero all'urna per non fatta consegna dei certificati d'iscrizione. — (*Collegio di Gessopalena — Elezione Raffaele — Tornata 24 febbraio 1877*).

Schede — Omonimi — Voti dispersi.

Rettamente l'Ufficio elettorale annovera tra i *voti dispersi* quelli risultanti dai bollettini contenenti il solo nome e cognome senz'altra indicazione, quando è dall'Ufficio constatato come diversi individui con identico nome e cognome esistono nel Collegio. — (*Collegio di Formia — Elezione Bonomo*).

Schede — Omonimi — Attribuzione di voti.

La legge elettorale all'art. 88 (1) per ritenere valido un voto, vuole che la persona a cui viene dato sia sufficientemente designata, in modo cioè che non resti dubbia la volontà e l'intenzione dell'elettore sulla identità della persona del candidato.

Epperò anche nell'esistenza di un omonimo sono a ritenersi come contenenti una sufficiente designazione le *schede portanti il solo nome e cognome del candidato*; quando risulta in concreto — che il medesimo era già stato deputato nelle precedenti legislature — che lo stesso era il più noto nel Collegio non solo per la detta circostanza, ma per essere domiciliato e residente nel Collegio, laddove l'omonimo è nativo e dimorante in Comune compreso in altro Collegio — che oltre a ciò nelle polemiche dei giornali, durante la lotta elettorale, non di altri candidati si parlò fuorchè dell' « ex-deputato » e del suo competitore; e che infine pochi di prima delle elezioni l'omonimo con lettera stampata in un giornale politico

(1) Corrispondente all'art. 69, n. 3, della nuova legge.

avvertì il pubblico che egli non aveva mai pensato a portarsi candidato; onde dall'insieme di queste circostanze è ragionevole il ritenere che gli elettori colle schede anzidette abbiano voluto alludere a quello che notoriamente si portava per candidato. — (*Collegio di Teramo — Elezione Sebastiani*).

Scheda dubbia — Omessa decisione dell'Ufficio.

Bene si astiene l'Ufficio elettorale dal giudicare definitivamente sopra una scheda ad esso apparsa dubbia, se non crede di avere bastanti elementi per pronunziare in modo definitivo.

Spetta nel caso alla Camera l'emettere il suo voto decisivo, senza che possa dirsi che le operazioni della Sezione rimanessero per tale omissione incompiute. — (*Elezione Rey — Collegio di Susa*).

Schede contestate — Non influenza sull'esito.

Se le contestazioni insorte intorno alla validità di alcune schede nella votazione di ballottaggio non influiscono sul risultato definitivo, l'elezione merita di essere senz'altro convalidata. — (*Collegio IV di Torino — Elezione Rignon — Collegio di Castoreale — Elezione Perrone-Paladini*).

Schede contestate — Scrittura conforme — Perizia calligrafica.

Quando il proclamare l'eletto dipenderebbe da un giudizio di perizia calligrafica di due schede, apparenti scritte dello stesso carattere, e colla conseguente induzione che non abbiano potuto essere scritte dal votante nella sala dell'elezione, rimanendo così incerta la determinazione regolare della volontà degli elettori, è luogo all'annullamento dell'elezione. — (*Collegio di Anagni — Elezione Martinelli*).

Omonimi — Schede — Attribuzioni.

Sono rettamente attribuite al candidato le schede portanti il suo nome e cognome ancorchè esista un omonimo sulle liste,

quando consta che quest'ultimo non figurò mai nei proclami elettorali, e non fu mai candidato alla deputazione. — (*Collegio di Fossano — Elezione Borelli*).

Schede — Omonimi — Voti — Attribuzione.

Quando in un Collegio v'è una candidatura notoriamente posta, sostenuta e diffusa, ragione vuole che a quel candidato s'attribuiscano tutte le schede anche portanti semplicemente il suo *nome* e *casato*, senza indicazione della paternità e senza aggiunta di predicati, e come non si debba andare speculando se non vi siano suoi omonimi, per dubitare che a questi omonimi, non candidati, si debbano attribuire alcune schede. — (*Collegio di Recco — Elezione Rossi. — Collegio di Agosta — Elezione Beneventano*).

Schede — Deposito in più urne.

Non è inibito da alcun testo positivo di legge che le schede, massime nello stadio provvisorio, si possano raccogliere in due anzichè in un'urna sola, quando risulti che il fatto avvenne senza malizia; vale a dire perchè si credesse che una sola urna fosse insufficiente a contenere tutti i bollettini. — (*Collegio di Nola — Elezione Cocozza*).

Schede — Scrittura all'adunanza.

Sono a ritenersi nulle le operazioni quando il verbale dell'Ufficio dichiara « che molti elettori scrissero la scheda in luogo, nel quale l'elettore non era visto dall'assemblea »; — poichè così è stato violato il segreto del voto e conseguentemente la sua sincerità e libertà piena ed assoluta, che si vuole garantita dalla legge coll'obbligare l'elettore a ricevere dalle mani del Presidente dell'Ufficio la scheda, e a scriverla bensì in luogo separato da quello dell'Ufficio, ma *in presenza dell'assemblea*, affinchè ognuno possa vedere che l'elettore compie l'atto materiale dello scrivere, e sia tolto così il pericolo che vengano portate all'urna schede confezionate e scritte fuori

della stessa assemblea. — (*Collegio di Lacedonia — Elezione Soldi*).

Scheda — Attribuzione — Decisione — Rinvio.

Col rimandare al giorno seguente la decisione sull'attribuzione di determinate schede, che qualche elettore abbia dichiarato contenere non sufficiente designazione del candidato, l'Ufficio elettorale non ha fatto cosa contraria alla legge; — purchè consti che abbia usato di tutte le precauzioni necessarie perchè l'identità delle schede fosse tutelata. — (*Collegio di Macomer — Elezione Cugia*).

Schede — Primo scrutinio — Indicazione sufficiente.

In una votazione di primo scrutinio non si possono ammettere se non le schede che portano sufficiente indicazione del candidato. — (*Collegio di Marostica — Elezione Antonibon*).

Schede — Contestazione — Lettura.

Non si può allegare che il Presidente leggesse male le schede, ossia non attribuisse i voti a chi spettavano, quando non si contestarono le schede relative prima del loro abbruciamento. — (*Collegio di Lacedonia — Elezione De Sanctis*).

Schede — Contestazione — Ufficio.

Il diritto di pronunziare sulle schede contestate spetta alla Camera; e l'Ufficio della Sezione principale non ha alcuna autorità di esercitarlo per sè, nè può ricevere una delegazione che qualche Sezione gli abbia voluto fare. — (*Collegio di Sondrio — Elezione Carini*).

**Schede contestate — Presidente — Appello —
Giunta delle elezioni — Facoltà.**

Non corre obbligo all'Ufficio elettorale di conservare le schede quando sono contestate in blocco tanto più se non sia

dimostrato che dalla loro verifica si otterrebbe un altro risultato.

Può il Presidente dell'Ufficio annotare esso invece del Segretario od uno scrutatore in margine di ciascuno iscritto il voto dato.

Chi allega un fatto di cui il contrario è asserito dal verbale dell'Ufficio, deve impugnare di falso il verbale stesso.

La Giunta per le elezioni e la Camera hanno la facoltà di esaminare i documenti presentati anche dopo il termine prescritto dal regolamento della Giunta, quando essi siano tali da togliere ogni dubbio sul giudizio da emettersi. — (*Collegio di Atripalda — Elezione Capozzi*).

Schede — Scritturazione personale dell'elettore.

Non si deve confondere l'iscrizione nelle liste e il diritto elettorale in tal modo acquisito, coll'esercizio del diritto stesso, il quale non si può attuare se non nei modi stabiliti dalla legge e cioè, scrivendosi dall'elettore la scheda.

La vigente legge elettorale politica ammette a farsi scrivere le schede da persone di loro confidenza soltanto gli elettori che non possono scrivere per fisica indisposizione e quegli analfabeti che si trovassero ad avere acquistato il diritto elettorale, in forza dell'art. 1º, n. 3, della legge 17 dicembre 1860 (1). — (*Tornata 1º febbraio 1883 — Collegio II di Palermo — Elezione Firmaturi*).

Schede — Designazione del candidato col solo cognome — Validità.

È valida perchè contiene sufficiente indicazione e non lascia luogo ad incertezza, la scheda che porta il solo cognome del candidato, quando questo è persona nota ed ex-deputato. — (*Tornata 29 gennaio 1883 — Collegio II di Foggia — Elezione Romano*).

Lo stesso è a dirsi quando i registri del Municipio e quelli

(1) Facciamo plauso a queste massime che interpretano, a nostro avviso, la legge secondo il suo vero spirito e significato.

della Camera di commercio, dimostrino non esservi altro individuo che abbia lo stesso cognome. — (*Tornata 20 gennaio 1883 — Collegio I di Venezia — Elezione Maurogonato*).

Schede — *Designazione del candidato, avente due cognomi, con uno solo di essi — Validità.*

La costante giurisprudenza della Camera elettiva ha associato, che basta uno solo dei due cognomi che abbia un candidato ad indicarne con chiarezza la persona, specialmente quando sia noto. — (*Tornata 23 dicembre 1882 — Collegio I di Udine — Elezione Seismit-Doda*).

Schede — *Indicazione del candidato col titolo gentilizio — Sufficienza.*

La designazione del candidato coll'indicazione del titolo gentilizio di cui è fregiato, è sufficiente alla validità delle schede, quando la persona che lo porta è proposta a candidato nel Collegio, e non vi è alcuna incertezza sulla sua persona, non conoscendosi che nel Collegio od altrove esista chi abbia lo stesso nome o lo stesso titolo, e quando l'investito è con questo universalmente conosciuto e designato.

Sono quindi ad aversi per valide e da attribuirsi al *Principe Onorato di Teano* le schede dicenti *Di Teano*, oppure *Onorato Teano*. — (*Tornata 29 gennaio 1883 — Collegio I di Roma — Elezione Caetani di Teano*).

Schede — *Scritturazione erronea di nomi — Sufficiente designazione del candidato.*

Devono attribuirsi ad un candidato le schede che quantunque scritte con errori o poco esatta ortografia, tuttavia rivelano chiaramente l'intenzione dell'elettore; così ad esempio vuol essere attribuita al candidato *Filippo Torrigiani* la scheda che porta scritto *Filippi Torrigiani* o *Torrigani*, così pure vogliono essergli attribuite quelle portanti lo stesso nome in

cui la lettera *T* non porti il segno trasversale. — (*Tornata 22 gennaio 1883 — Collegio II di Firenze — Elezione Torrigiani*).

Schede — *Annullamento — Incertezza sull'esito della votazione — Annullamento dell'elezione.*

Annullato un determinato numero di voti, perchè dati da persone che non avevano diritto a votare, si ha incertezza a quale dei candidati questi voti si riferiscano; epperò, quando uno di essi coi voti accertati a suo favore non abbia la maggioranza sull'altro, computando a favore di questo i voti nulli, l'elezione deve essere annullata. — (*Tornata 29 gennaio 1883 — Collegio II di Foggia — Elezione Romano*).

Schede — *Errato computo dei voti — Schede omonime — Influenza sul risultato finale.*

Anche quando sia incontestabile lo sbaglio occorso nel computo dei voti, per avere sottratto ad un candidato un considerevole numero di voti, per la ragione che esistesse altro elettore avente lo stesso nome, il quale non potesse essere confuso col primo che era il candidato generalmente noto, e che aveva per molti anni rappresentata una parte del Collegio, tuttavia ciò resta senza influenza se l'attribuzione dei voti non computati non può togliere efficacia alla fatta proclamazione. — (*Collegio di Siracusa — Elezione Di Rudinì, Villadorata e Accolla*).

Schede — *Numerazione progressiva — Inammissibilità.*

Le schede che, a termini dell'art. 63 della legge elettorale politica, debbono riportare a tergo la firma di uno scrutatore estratto a sorte e su cui il Presidente dell'Ufficio elettorale imprime il bollo municipale, non debbono portare un numero progressivo, potendo questo essere un mezzo di violazione del segreto del voto. — (*Tornata 20 dicembre 1882 — Collegio di Treviso — Elezione Bonghi*).

Schede — Numerazione progressiva — Illegalità.

La legge elettorale politica coll'art. 63 dispone che uno degli scrutatori estratto a sorte numeri le schede e vi apponga la sua firma.

Ora, è un grave errore ed una illegalità il ritenere che sulle schede debba apporvisi un numero progressivo, perchè la legge ha prescritto solamente che esse siano contate prima di essere depositate nell'urna, onde il loro numero corrisponda a quello degli elettori iscritti nella Sezione. — (*Tornata 22 gennaio 1883 — Collegio II di Firenze — Elezione Torrigiani*).

**Schede — Consegna ad omonimi degli elettori — Voto —
Conseguenze.**

Se in un Comune esistono vari individui omonimi cogli elettori compresi nelle liste, cosicchè sia stato possibile un errore nella consegna delle schede ed anche la conseguenza che qualche non elettore siasi recato deliberatamente a votare, ciò non porta alla nullità della elezione se non risulta della malafede dei seggi elettorali nel prevalersi di questa circostanza per ammettere al voto chi non ne aveva diritto; tutto al più può essere il caso, in via di pura abbondanza, di annullare tante schede quanti sono gli elettori iscritti che hanno omonimi non elettori nel Comune. — (*Tornata 14 dicembre 1883 — Collegio II di Siracusa — Elezione Nicasro e Di Camporeale*).

SCRUTINIO

Scrutinio — Contestazioni insorte tra gli scrutatori.

Non merita riguardo il fatto di contestazioni insorte in una Sezione tra uno degli scrutatori e l'Ufficio rispetto ad un nuovo giudizio stato espresso dall'Ufficio circa alcune schede, le quali,

durante lo spoglio dei voti, erano state riservate, e rispetto all'interpretazione ed applicazione di esse schede all'uno o all'altro dei candidati; quando si rileva che, comunque fosse risolta questa contestazione, resterebbe sostanzialmente invariato il risultato della votazione. — (*Collegio di Pontedecimo — Elezione Argenti*).

Scrutinio — Ufficio definitivo — Irregolarità.

Non costituisce violazione dell'art. 84 (1) della legge elettorale la circostanza denunciata in protesta (stata fatta sì nel verbale che separatamente) che apertasi l'urna si riversarono le schede sul tavolo e quindi, senza premettere la numerazione di esse, tutti contemporaneamente i membri dell'Ufficio apersero le schede, ponendole in gruppi separati a seconda del nome; quando per attestazione dello stesso protestante il fatto è avvenuto per sola inavvertenza e sicuramente senza l'intenzione di violare le norme regolamentari a scopo di commettere arbitrii in favore dell'uno o dell'altro dei candidati e quando consta inoltre che il numero delle schede corrispose a quello dei votanti.

. e tanto meno può ritenersi violata la legge, in quanto lo spiegare i bollettini spetta appunto agli scrutatori. — (*Collegio II di Venezia — Elezione Varè — Tornata 12 dicembre 1876*).

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

Chiusura della votazione — Intervallo — Art. 67 legge elett. pol.

La violazione dell'art. 67 legge elettorale politica per cui non consti che tra la fine dell'appello e la chiusura della votazione sia decorso l'intervallo di tre ore è causa di nullità

(1) Conforme all'art. 68 legge vigente.

della votazione nelle Sezioni in cui tale violazione si è verificata; ma non produce la nullità della elezione quando, attribuendosi al candidato della minoranza delle varie Sezioni nelle quali si è violata la legge i voti degli elettori astenuti, oppure non tenendo conto alcuno della votazione seguita in queste stesse Sezioni, il risultato generale della elezione non viene a cambiare — (*Tornata 22 febbraio 1884 — Collegio I di Caserta — Elezione Borrelli*).

Votazione — Mancata indicazione dell'apertura e chiusura.

La mancata indicazione dell'ora dell'apertura e della chiusura della votazione non porta a nullità delle operazioni elettorali, quando non sia stato rilevato, prima della sottoscrizione dei verbali, che la votazione non sia stata fatta nei termini di legge, e d'altra parte risulti dai verbali, che fanno fede fino alla prova della loro falsità, che il secondo appello cominciò dopo tre ore dal primo appello compiuto, e che la votazione fu chiusa a termini di legge. — (*Tornata 23 dicembre 1883 — Collegio I di Udine — Elezione Seismit-Doda*).

Chiusura della votazione — Violazione dell'articolo 67 legge elettorale politica — Conseguenze.

La chiusura della votazione in alcune Sezioni prima che siano decorse le tre ore dall'appello volute dall'art. 67 della legge, non porta a nullità della elezione, quando pure attribuendo al candidato soccombente tutti i voti degli elettori mancanti, il risultato definitivo non rimanga spostato. — (*Tornata 6 marzo 1883 — Collegio di Sondrio — Elezione Perelli*).

Chiusura della votazione — Violazione dell'art. 67 legge elettorale politica — Influenza sul risultato definitivo — Annullamento delle elezioni.

Giusta la costante giurisprudenza della Camera sono da annullarsi le elezioni, quando in alcune Sezioni si è dichiarata chiusa la votazione prima che fossero decorse tre ore dall'ap-

pello ed attesa la esigua differenza dei voti riportati dai diversi candidati, i voti degli elettori mancanti possono influire sul risultato definitivo delle elezioni. — (*Tornata 2 febbraio 1883 — Collegio I di Messina — Elezione Durante a Saint-Bon*).

Chiusura della votazione — Violazione dell'art. 67 legge elettorale politica — Influenza sul risultato definitivo.

La violazione dell'articolo 67 della legge in una Sezione elettorale non porta a nullità della elezione quando, detratti a tutti i candidati i voti riportati nella Sezione stessa, il risultato della votazione non cambia, riportando sempre il candidato proclamato eletto la maggioranza dei voti. — (*Tornata 3 febbraio 1883 — Collegio di Rovigo — Elezione Cavalli*).

Chiusura della votazione — Incompleta designazione dell'ora — Conseguenze.

Se nel verbale di una Sezione si trova registrato che la votazione fu chiusa ad una determinata ora (11 1/2), senza dire antimeridiana o pomeridiana, è il caso di prescindere dal tenere conto della votazione ivi seguita; ma contemporaneamente occorre anche di esaminare se il risultato della votazione non cambierebbe se fossero intervenuti alla votazione tutti gli elettori che mancarono, attribuendo i loro voti ai candidati soccombenti. — (*Collegio II di Foggia — Elezione Libetta*).

Chiusura della votazione — Dichiarazione — Elettori sopraggiunti.

Sebbene il Presidente abbia dichiarata chiusa la votazione, pure se mentre un elettore depone nell'urna il voto, ne sopraggiungono nella sala, l'urna si deve avere per tuttora aperta e debbono ricevere i voti dei sopraggiunti. — (*Collegio II di Livorno — Elezione Bastogi*).

Chiusura della votazione — Elettori sopraggiunti.

Sebbene consti che il Presidente aveva dichiarata *chiusa la votazione*, pure non è illegale il fatto di essersi ricevuto ancora il voto di un elettore, quando risulta altresì che tale elettore, aveva già ricevuto la scheda dal Presidente *prima che questi dichiarasse la chiusura*. — (*Collegio II di Livorno — Elezione Bastogi*).

PROTESTE

Proteste — Corruzione — Attendibilità — Fatti specifici.

Le accuse di pressioni o di corruzione proposte contro una elezione non sono attendibili se non quando siano dedotti allo appoggio fatti specifici e ne sia offerta una prova concludente, indicando sopra tutto i testimoni di quei fatti, i quali non possono essere gli stessi protestanti ed accusatori. — (*Collegio di Crema — Elezione Donati*).

Proteste — Irrilevanza — Fede ai verbali.

Sono inattendibili i fatti denunziati in una protesta quando sono irrilevanti, o mancano d'ogni principio di prova e sono contraddetti dai verbali degli Uffici elettorali. — (*Collegio di Fiorenzuola d'Arda — Elezione Oliva. — Collegio di Cividale — Elezione Pontoni*).

Elettori di altra Sezione — Proteste.

L'Ufficio deve ammettere l'elettore che vuole protestare, per quanto appartenga ad altra Sezione. — (*Collegio di Agosta — Elezione Beneventano*).

Proteste — Firme — Attendibilità.

Non offrono alcuna attendibilità, sebbene autenticate dal Vice-Pretore del mandamento, le firme apposte ad una protesta contro l'avvenuta elezione da cittadini che non siano elettori politici, oppure quelle appartenenti a chi, d'altronde cieco, fu cacciato per violenze da un pio istituto di ricovero, od a chi è notoriamente conosciuto come un abituale agitatore elettorale che aveva corso il Collegio in cerca di voti a favore di altro candidato. — (*Tornata 22 gennaio 1883 — Collegio I di Pavia — Elezione D'Adda, Cavallini*).

Proteste — Autenticazione — Elezioni contestate.

Sono inattendibili le proteste presentate per sostenere la nullità di un'elezione, se non sono *autenticate* ai termini del regolamento della Camera.

Il solo certificato dell'esistenza di una procedura per brogli elettorali, imposta dietro querela del candidato riuscito, non può trattenere la Camera dal considerare come incontestata l'elezione; poichè altrimenti dovrebbe ritenersi che fosse in balia delle parti l'impedire colla presentazione di una querela la proclamazione dei Deputati. — (*Elezione Rey — Collegio di Susa*).

Protesta — Legalizzazione.

Secondo il regolamento della Camera le proteste per essere ricevibili debbono portare le firme legalizzate. — (*Collegio di Alghero — Elezione Umana*).

Proteste — Legalizzazione — Denuncia di corruzione.

Sono inattendibili le proteste di corruzione e pressione governativa trasmesse alla Giunta dopo l'elezione, quando le firme dei protestanti non furono legalizzate. — (*Collegio di Pontedecimo — Elezione Argenti*).

Proteste — Corruzione — Documenti

— *Mancato deposito alla Segreteria della Camera.*

La Giunta delle elezioni non deve nelle sue conclusioni tenere conto di fatti enunciati in scritti che contrariamente al regolamento sieno stati prodotti all'udienza senza previo deposito nella Segreteria della Camera. — (*Elezione suddetta*).

Proteste — Telegrammi — Firme — Tempestività.

La Giunta non può tener conto dei telegrammi contenenti proteste che le sieno indirizzate, perchè le proteste ed i reclami debbono essere sottoscritti da elettori, le cui firme devono essere autenticate da un pubblico notaio o dal Sindaco, ciò che non si verifica nei telegrammi.

Le proteste devono giungere nel periodo anteriore alla pubblicazione che la Giunta fa nell'adunanza pubblica. — (*Collegio di Iglesias — Elezione Castoldi*).

Proteste — Verbali — Inserzione.

Per l'attendibilità delle proteste riguardanti le operazioni elettorali, debbono gli elettori far constare dei loro richiami durante le operazioni stesse. — (*Collegio di Clusone — Elezione Gregorini*).

Protesta — Membri dell'Ufficio sottoscritti.

È doppiamente inattendibile la protesta diretta a togliere fede ad una dichiarazione del verbale, la quale protesta risulti sottoscritta da uno dei membri dell'Ufficio che in tale qualità ebbe a sottoscrivere il verbale. — (*Collegio di Ostiglia — Elezione Ghinosi*).

Protesta — Elettore — Verbale — Sottoscrizione.

A torto si accusa un Ufficio elettorale di aver rifiutato ad un reclamante di sottoscrivere il verbale per le proteste, che

vi abbia fatto inserire; — dappoichè la legge non richiede tale firma, e d'altra parte l'elettore può sempre iscriversi in falso contro il verbale. — (*Collegio di Comiso — Elezione Caruso*).

Proteste dopo l'elezione — Inattendibilità.

Non possono essere attendibili le proteste postume, ossia fatte dopo la proclamazione del deputato, e senza che sia sorta alcuna contestazione durante le operazioni elettorali regolarmente compiutesi, quando dei fatti accennati nelle proteste stesse, per stabilire la pressione sull'animo degli elettori per parte dei fautori d'un candidato, alcuni sono indeterminati, altri poco influenti e altri inverosimili o inattendibili, e tutti poi smentiti dalle controproteste. — (*Collegio di San Severino Marche — Elezione Pericoli G. B. — Tornata 8 dicembre 1876*).

Proteste — Irrilevanza.

Sono inattendibili le proteste che contengono fatti contraddetti assolutamente dai verbali od affatto generici, nè per numero od importanza tali da scemare, ove provati, la libertà di voto o mutare le risultanze delle seguite votazioni. — (*Collegio di Formia — Elezione Bonomo*).

Protesta — Fatti — Inconcludenza.

Non sono attendibili le proteste, per quanto ripetute nei verbali degli Uffici, le quali accennano a fatti per se stessi del tutto inconcludenti e che al più rilevano le locali antipatie topograficamente marcate, per le quali ogni Sezione del Collegio abbia votato esclusivamente per un candidato proprio.

Lo stesso è a dire di una protesta *postuma* che accumuli fatti, non solo senza prova, ma formulati ancora in modo assai generico, e che risultino contraddetti o dai verbali stessi non stati impugnati, oppure da altri atti autentici incontestabili. — (*Collegio di Andria — Elezione Ceci — Tornata 18 aprile 1877*).

Proteste — Schede contestate — Costituzione irregolare del seggio
— *Denuncie non suffragate da prova.*

Non sono attendibili le proteste contro la seguita elezione, riferentisi a schede contestate a scapito di uno dei candidati, quando per l'esiguo numero non possono avere influenza sul risultato della votazione; nè quelle concernenti la poco regolare costituzione del seggio di una Sezione, quando si è proceduto senza protesta e regolarmente a tutte le operazioni elettorali successive; nè quelle relative a voti dati per interposte persone, quando la denuncia non è suffragata da prove. — (*Tornata 13 febbraio 1883 — Collegio II di Girgenti — Elezione Coffari*).

Corruzione — Proteste — Mancanza di prove — Inattendibilità.

Non possono meritarsi riguardo le accuse di corruzione, quando non si indica il nome del corruttore, bensì solo quello dei pretesi corrotti; e quando le proteste che contengono quelle accuse non sono firmate, ma per di più lo scrittore di esse dichiara in seguito di non averle volute firmare per la perfetta conoscenza della falsità delle cose che vi erano esposte. — (*Tornata 14 dicembre 1883 — Collegio III di Napoli — Elezione Capo Marziale*).

Proteste — Pressioni — Inchiesta giudiziaria.

Quando le proteste, se da una parte non si riferiscono punto alla persona del deputato eletto e non ne offendono l'onorabilità, d'altra parte si fondano sopra fatti di pretesa corruzione e d'illegittima pressione esercitata da autorità municipali, fatti precisamente specificati, con designazione di nomi e produzione di numerosi testimoni, è luogo di ordinare, prima di procedere alla convalidazione dell'elezione, un'inchiesta giudiziaria. — (*Collegio di San Casciano — Elezione Degli Alessandri*).

Proteste — Corruzione — Convalidazione sospesa.

Quando si adducono fatti specifici e determinati di corruzione, producendo documenti e prove, e questi fatti appaiono abbastanza gravi e diffusi da far ritenere che, qualora le prove somministrate a giustificarli corrispondessero in tutta la loro estensione, potrebbero aver prodotto un perturbamento nella coscienza degli elettori, è luogo a sospendere la convalidazione dell'elezione, ordinandosi intanto un'inchiesta giudiziaria sui fatti di pretesa corruzione;

.... e ciò anche quando le proteste e i documenti prodotti a sostegno mettano fuori di quistione la rispettabilità dell'eletto. — (*Collegio di Pietrasanta — Elezione Toscanelli.*
— *Collegio di Levanto — Elezione Farina.*)

Proteste — Pressioni.

Non ha influenza sull'elezione il fatto che il Sindaco di un Comune capoluogo di Sezione abbia convenuto in sua casa gli elettori, quando risulta che ciò fu per udire dal loro ex-deputato le idee che avrebbero informato il suo programma e non già allo scopo di far pressione sul loro voto. — (*Collegio di Barge — Elezione Plebano — Tornata 15 dicembre 1876.*)

Proteste — Pressione governativa.

Non regge la protesta di pretese pressioni da parte della Prefettura quando risulta che gli impiegati da questa stati inviati in qualche Comune del Collegio all'epoca dell'elezione furono incaricati di uffici puramente amministrativi, e non è poi in alcun modo provato che essi usassero illeciti maneggi a scopi elettorali.

Non è attendibile la protesta per cui si accusano dati individui come autori di raggiri indebiti e minacce, quando per l'effetto di controproteste e dichiarazioni di molti elettori risultano invece immuni d'ogni colpa, che possa avvalorare le vaghe imputazioni loro apposte.

Lo stesso è dei fatti di corruzione accennati nelle proteste in termini vaghi e generici e riferentisi a semplici tentativi, nessuno dei quali sarebbe stato condotto a maturazione. — (*Collegio di Teramo — Elezione Costantini — Tornata 5 febbraio 1877*).

Corruzione — Elettori — Pranzi — Viaggi.

Il fatto di un convito dato nel luogo dell'elezione *ai votanti* che venissero da un dato villaggio, od il fatto del viaggio gratuito procurato *agli elettori* che procedessero da una data stazione, non inchiude di per sè alcuna idea di corruzione, quando non si aggiunga la circostanza di una distinzione fatta pel convito o pranzo tra chi accettasse e chi non accettasse il programma nominativo di uno dei partiti contendenti. — (*Collegio di Airola — Elezione Cutillo*).

Corruzione — Proteste.

È luogo a promuovere un'inchiesta giudiziaria quando negli atti dell'elezione vi hanno indicazioni di tentativi di corruzione, che sebbene contraddette dalla parte avversa, pure non lasciano l'animo tranquillo sul modo con cui procedette l'elezione e sui mezzi che si adoperarono per propugnare la candidatura dell'eletto. — (*Collegio di Pordenone — Elezione Papadopoli — Tornata 11 dicembre 1876*).

Pressioni — Corruzioni.

Non sono sufficienti ad infirmare l'elezione o a determinare una inchiesta, le proteste di influenze e pressioni clericali, quando queste non rimangano che nude affermazioni; a meno che non si voglia proclamare un sindacato di opinioni che sarebbe contrario alle libertà del paese.

Lo stesso è delle accuse di corruzioni e tentativi di esse, quando tutto si riduce a mere asserzioni destituite di prova; e d'altra parte si hanno le solenni smentite che sono state date da tutti coloro a cui le proteste accennano per testimo-

niare le corruzioni. — (*Collegio di Levanto — Elezione Farina — Tornata 11 dicembre 1876*).

Corruzione — Proteste — Inchiesta giudiziaria.

Le proteste per pressioni e corruzioni non possono seriamente valutarsi, finchè esse si mantengono in un campo vago e indeterminato ed accennano soltanto a semplici tentativi di corruzione, i quali tuttochè riprovevoli, si manifestano *a priori* impotenti ad avere alterato il corso naturale della votazione, riuscita con una rilevante maggioranza a favore del candidato stato proclamato;

..... se nel pubblico interesse morale giova che questi tentativi di reato siano debitamente constatati e puniti dall'Autorità giudiziaria, non ne segue perciò che la convalidazione dell'elezione impugnata debba rimanere in sospeso fino al termine di tale appuramento. — (*Collegio di Isili — Elezione Ghiani Mameli — Tornata 3 febbraio 1877*).

Candidato — Proclamazione illegale — Proteste di corruzione — Annullamento.

Quando l'elezione è rispettivamente impugnata dai due candidati per titolo di corruzione e quindi si presenterebbe la necessità di ordinare previamente un'inchiesta per constatare la verità dei fatti, ma si deve d'altra parte considerare che gli indizi della corruzione si presentano moralmente abbastanza pronunziati ed un risultato qualunque dell'inchiesta non avrebbe mai potuto dissipare il dubbio sulla regolarità dell'elezione, massime in vista della poca maggioranza riportata dall'uno sull'altro candidato, è luogo a pronunziare l'annullamento dell'elezione. — (*Collegio di Teano — Elezione Zarone — Tornata 7 febbraio 1877*).

Pressione — Corruzione.

Non meritano fede le proteste di corruzioni quando risulta che queste corruzioni sono smentite per dichiarazioni avanti a notaio e per deposto avanti al giudice, che non sarebbero

in ogni modo opera nè diretta nè indiretta dell'eletto, e non influirebbero sull'esito dell'elezione stessa restringendosi a pochissimi fatti.

Lo stesso è a dire della denuncia di pressioni morale e materiale, quando non si dà di esse alcuna prova. — (*Collegio di Ascoli Piceno — Elezione De Dominicis — Tornata 24 aprile 1877*).

Corruzione — Proteste — Fatti articolati —

Loro influenza sulla votazione.

In una elezione in cui l'eletto non è imputato di corruzione, non vi è luogo ad annullamento se non nel caso che siasi accennato ad un numero di voti comprati che potesse bastare a far sì che l'elezione avesse un risultato invece di un altro. Quindi non è il caso di annullamento quando si rinviene una maggioranza considerevole che faccia apparire l'elezione frutto di spontaneità, per l'inverosimiglianza che una maggioranza così spiccata possa essere tutto l'effetto della corruzione. — (*Collegio di Crema — Elezione Donati*).

Sindaco — Pressione.

Non è circostanza sufficiente per indurre pressione tale da viziare l'elezione questa dell'invito fatto dal Sindaco di firmare un proclama e la distribuzione per mezzo di inservienti comunali di bollettini a stampa, che non furono quelli che potessero servire per l'elezione. — (*Collegio di Fossano — Elezione Borelli*).

Pressioni governative — Prove.

Non sono attendibili le proteste di pressioni governative quando i reclamanti non ne forniscono alcuna prova e si limitano ad affermare genericamente i fatti. — (*Elezione suddetta — Collegio di Albano — Elezione Sforza-Cesarini*).

Pressione governativa — Sindaco.

Non costituisce un atto di pressione governativa, ma è solo un atto di onesta ingerenza in chi siede al governo della cosa pubblica, una *semplice raccomandazione* in favore di uno dei candidati che si portano in un Collegio.

Quindi è senza influenza il fatto del Sindaco di un Capoluogo di Sezione che abbia scritto (non sapendosi neppure a chi diretta) una lettera dicente: « Dietro *vive raccomandazioni superiori*, per la maggior importanza da darsi alla dimostrazione al candidato N. N. è indispensabile che gli elettori votino compatti, per evitare il ballottaggio ». — (*Collegio di Ceva — Elezione Mazza*).

Brogli — Mezzi di trasporto degli elettori.

Non basta a viziare l'elezione il fatto che si siano provveduti agli elettori i mezzi di trasporto. — (*Collegio di Anagni — Elezione Volpi-Manni*).

Corruzione — Vetture e pranzi pagati agli elettori.

Quando (in seguito ad ordinata inchiesta giudiziaria) dal complesso degli esami testimoniali venga ad emergere come dai partigiani dell'una e dell'altra candidatura siano stati somministrati mezzi di trasporto, refezioni e pranzi agli elettori, che antecedentemente si fossero impegnati a votare per un determinato candidato, e sebbene fatti di vera corruzione non siansi rilevati, pure tanto basta per ritenere un sospetto di corruzione e per consigliare l'annullamento dell'elezione, ancorchè i candidati siano ai fatti personalmente estranei. — (*Collegio di Zogno — Elezione Agliardi*) (1).

(1) Sotto la legge nuova è però da tenersi conto della più rigorosa disposizione dell'art. 90.

Corruzione — Inchiesta — Risultati.

Quando, da ordinata inchiesta giudiziaria, risulta che prima della votazione era noto generalmente nel Collegio che, votando pel candidato (stato poi eletto), si avevano gratuitamente mezzi di trasporto, trattamenti — e consta che tal programma ebbe piena esecuzione con ispesa di somme rilevanti, risultando poi anche di offerte di danaro e di mercato di voti, l'elezione dev'essere annullata. — (*Collegio di Pietrasanta — Elezione Toscanelli*).

Corruzione — Proteste — Attendibilità.

È costante giurisprudenza della Camera che le accuse di pressioni o di corruzione proposte contro un'elezione, allora solo possono farne sospendere la convalidazione ed aprire l'adito ad inchiesta, che i fatti, i quali vizierebbero la sincerità del voto, siano enunciati in modo speciale e concreto. — (*Collegio di Airola — Elezione Cutillo*).

Corruzione — Brogli — Pressioni — Proteste.

Le accuse vaghe e generiche di corruzione, appoggiate a *si dice* e scapitanti di credito per le relazioni troppo intime dei deponenti coi competitori dell'eletto, non possono tenersi in alcun conto.

Non rileva a corruzione il fatto che siasi insegnato a chi non sapeva, scrivere il nome di uno dei candidati, come non rileva il numero delle schede uninominali, tanto più quando ciò si può attribuire alla voce sparsa che uno dei candidati mal patisse che nelle schede il suo nome andasse associato a quello di altro dei competitori.

In diritto non vi ha corruzione dove manchi nesso tra il dato od il promesso ed il voto, il quale ne risulti comprato e venduto, contraente o connivente il candidato; ed in fatto non possono riferirsi a corruzioni gli atti o le promesse di beneficenza a Società operaie od Asili, nè le parole attribuite

ad un candidato: *siatemi larghi del vostro voto ed io sarò largo con voi di soccorsi materiali e morali.*

Non porta a pressione il fatto che alcuni firmatari di un manifesto elettorale abbiano unito al loro nome la qualifica di Sindaco e che nella stessa qualità abbiano oppugnata la elezione di uno degli eletti; ed hanno l'aria di fiabe le minacce di crescere o la promessa di scemare tasse. — (*Tornata 17 gennaio 1883 — Collegio III di Novara — Elezione Lucca, Marazio e Guala.*)

Corruzione — Proteste postume — Inattendibilità.

Non possono essere motivo di annullamento di una elezione le proteste che non specificano alcun fatto con circostanze di tempo, di luogo e di persone, che possano dar luogo a verificazioni per parte della Giunta e si appoggino invece ad apparenze e ad accenni alla voce pubblica.

È del pari inattendibile il reclamo che, sebbene denunci un fatto specifico di corruzione, non è tuttavia appoggiato che da un solo testimonio, ed il fatto stesso perde poi ogni verosimiglianza quando della allegata corruzione non si fece alcun cenno nei verbali e si attese a denunciarlo dopo oltre un mese dal giorno della elezione. — (*Tornata 29 gennaio 1883 — Collegio di Grosseto — Elezione Maggi.*)

Corruzione — Proteste.

Non possono aversi quali brogli o corruzioni elettorali talune allegrie di banchettanti e bevitori fatte da elettori e non elettori in onore di questo o quel candidato ed anche di quelli che non ebbero l'onore dell'elezione, quando non è constatato che siano la conseguenza di pagamenti fatti dai candidati in favore delle loro elezioni, massime quando tali libazioni e banchetti sarebbero anche stati contestati dagli stessi testimoni indotti dagli oppositori della elezione. — (*Tornata 22 gennaio 1883 — Collegio I di Pavia — Elezione d'Adda, Cavallini.*)

Pressioni — Proteste — Possibilità di controllo —
Non influenza decisiva sulle elezioni — Validità di queste.

Sebbene alcuni abitanti di una sezione abbiano cercato di turbare l'ordine con atti ostili, grida e fischi, tuttavia sono valide le elezioni quando:

1° I fatti stessi avvenuti nella sera antecedente al giorno dell'elezione non potevano da soli invalidare le operazioni elettorali, non offrendo queste vizi di merito e di forma;

2° Il tentativo di impedire il controllo dei voti sia rimasto senza effetto, perchè i verbali non attestino proteste ed impedimenti alla libertà di votare;

3° Risultò anzi che sul luogo le operazioni elettorali poterono e dovettero essere controllate per l'esistenza di un comitato elettorale che propugnava la lista contraria a quella che quivi prevalse. — (*Tornata 22 febbraio 1883 — Collegio di Trapani — Elezione Saporito e Corleo*).

Pressioni — Cartello contenente il nome dell'eletto sul tavolo della scritturazione delle schede — Diffusione di voci ingiuriose e di manifesti anonimi a danno del soccombente — Ingerenza dell'Autorità municipale — Inattendibilità.

Non costituiscono pressioni produttive di nullità, perchè non può suppersi che abbiano causato una morale coazione sull'animo degli elettori i fatti seguenti:

Che sia stato posto sul tavolo dove scrivevano gli elettori di alcune Sezioni un cartello contenente il nome dell'eletto.

Che si siano diffuse voci ingiuriose e calunniose contro l'avversario dell'eletto, fino al segno che quello abbia prodotto querela di diffamazione; in quanto che niuno può pensare che il corpo elettorale si faccia guidare da dicerie strane, infondate ed anche diffamatorie, le quali con molta facilità si diffondono in occasione delle elezioni pel trasmodare delle passioni.

Che sia stato distribuito ed affisso alla macchia un manifesto anonimo a stampa destinato, secondo i reclami, a porre

in mala vista ed in odio presso gli elettori il candidato soccombente, giacchè tale espediente non ha neppure l'apparenza di un raggiro capace di sconvolgere e perturbare la coscienza, essendo privo di credibilità e potendo agevolmente smentirsi, nè potendo esercitare alcuna forza coercitiva sugli elettori.

L'ingerenza dell'Autorità municipale potrebbe essere un fatto grave da motivare un'inchiesta, solo quando vi sia un addentellato da cui si possa indurre che l'Autorità stessa ha imposto agli elettori il nome del candidato eletto. — (*Tornata 6 marzo 1883 — Collegio di Sondrio — Elezione Perelli*).

Pressioni — Riunioni elettorali.

Non è un fatto vietato dalla legge quello di invitare gli elettori ad una riunione allo scopo di far sentire l'elogio di uno dei candidati e di dir loro come si debba scrivere il suo nome. — (*Tornata 22 gennaio 1883 — Collegio II di Firenze — Elezione Torrigiani*).

Pressioni governative — Estremi.

Non potrebbe costituire un atto di pressione governativa, tale da neutralizzare una elezione che si appalesa valida ed efficace sotto ogni aspetto, il fatto di un ispettore di pubblica sicurezza, il quale in una bottega di tabaccaio abbia lacerato un proclama a favore del candidato rimasto soccombente. — (*Tornata 14 dicembre 1883 — Collegio II di Siracusa — Elezione Nicastro e Di Camporeale*).

Pressioni governative — Elementi costitutivi — Apprezzamento.

Non può rivestire il carattere di pressione il ritiro della candidatura di uno dei concorrenti, perchè fatto troppo comune, e quando d'altronde sia naturalmente spiegato da fatti precedenti nella stessa circostanza.

Come pure non riveste tale carattere il fatto che in un Comune siano stati radiati diciassette individui dalle liste elettorali, avendo tale fatto i suoi ripari legali e non potendo an-

nullare le operazioni di un collegio; nè quello di essersi tolta ad un tipografo la fornitura della Prefettura, cosa non punto connessa alla elezione, massime quando ciò sia avvenuto prima della convocazione del Collegio e per cause estranee.

Lo stesso è a dirsi quanto alla venuta nel Collegio di impiegati governativi che esercitano le loro funzioni altrove; ed il loro adoperarsi al successo del candidato eletto non costituisce un titolo di accusa, quando essendo cittadini elettori del luogo, esercitano un loro diritto.

Non costituisce reato di corruzione la somministrazione di trasporti e cibarie date gratuitamente agli elettori; nè l'essersi trovati uniti ad alcuni certificati elettorali dei piccoli foglietti di carta col nome del candidato vittorioso; massime se tali fatti non sono sufficientemente provati e sono anzi contraddetti da alcuni deponenti.

Argomento notevole per escludere le accuse di pressioni governative è poi il fatto che nelle Sezioni in cui si pretendono esercitate a favore del candidato vittorioso, quello soccombente abbia riportato un numero di voti maggiore del suo competitore. — (*Tornata 15 febbraio 1884 — Collegio di Grosseto — Elezione Racchia*).

Pressioni — *Elementi costitutivi.*

Non costituisce pressione il fatto del Segretario della Deputazione provinciale il quale in qualche lettera raccomandi l'elezione di uno dei candidati; come non lo costituisce il fatto di un Sindaco che trasmetta il programma di uno dei candidati insieme coll'attestato elettorale degli elettori. — (*Tornata 22 febbraio 1884 — Collegio I Caserta — Elezione Borrelli*).

Corruzione — *Complesso di fatti che la fanno presumere*

Voce pubblica — Annullamento.

Deve ordinarsi l'annullamento della elezione quando dal deposto di molti testimoni e di rispettabili persone di vari partiti risulta la convinzione generale che l'elezione stessa sia

opera di corruzione; massime quando la sussistenza dei fatti consumati, di altri tentati, e di elementi generici, anche non legalmente provati, sussidiati dallo spiegarsi della voce pubblica, ingenerano la persuasione che l'elezione, anzichè libera e leale emanazione del voto degli elettori, sia l'effetto di deplorevoli raggiri ed artifici. — (*Tornata 20 aprile 1884 — Collegio di Salerno — Elezione Giampietro*).

VERBALE

Verbali delle operazioni elettorali — Diritto dei cittadini di averne copia — Bollo.

Ciascun cittadino ha diritto di aver copia dei verbali delle operazioni elettorali depositati nelle Segreterie comunali.

Tali copie sono soggette alla tassa di bollo, non essendo applicabile l'art. 41 della legge elettorale politica che è circoscritto agli atti resi necessari dai procedimenti per iscrizioni o cancellazioni dalle liste.

Per tali copie è dovuto alla Segreteria comunale l'emolumento previsto al n. 5 della tabella n. 3 annessa al regolamento 8 giugno 1865. — (*Parere del Consiglio di Stato 11 novembre 1882*).

Verbale — Indicazione del luogo ove fu redatto — Firme alle correzioni — Indicazione delle schede rimaste nell'urna e del sorteggio dello scrutatore destinato alla firma delle schede.

Non è nullità sostanziale il non essersi detto che il verbale era stato redatto seduta stante e nella sala d'elezione, giacchè ciò si presume, se non è per lo meno assicurato il contrario.

Non occorre una firma speciale sotto le correzioni fatte con parole e numeri raschiati o viziati, poichè il legislatore non

ha sancito che vi sia la firma ad ogni pagina o per ogni rettificazione del verbale, e ciò tanto meno quando le correzioni non sono impugnate.

La mancanza di indicazione nei verbali di alcune Sezioni delle schede rimaste nell'urna e nel sorteggio dello scrutatore destinato alla firma delle schede, non è una ommissione contro cui sia fulminata la nullità del procedimento elettorale. — (*Tornata 23 dicembre 1882 — Collegio I di Udine — Elezione Seismit-Doda*).

*Verbale — Firma del Presidente e degli scrutatori — Art. 71
della legge elettorale politica 24 settembre 1882.*

Costituisce grave ed aperta violazione della legge che importerebbe la nullità della elezione, quando altrimenti l'eletto non avesse riportata la maggioranza dei voti, la circostanza che i verbali di una Sezione non siano stati firmati seduta stante che dal Presidente e da qualche scrutatore, mentre gli altri scrutatori li abbiano poi firmati il giorno successivo. — (*Tornata 29 gennaio 1883 — Collegio di Grosseto — Elezione Maggi*).

Verbale — Redazione — Dettatura.

Niuna disposizione di legge vieta al Presidente di delegare ad uno dei membri dell'Ufficio l'incarico di dettare la deliberazione da inscrivere nel verbale. — Quando tutti i componenti dell'Ufficio vi assentono e firmano il verbale, non può in tal fatto trovarsi un elemento che vizii l'elezione. — (*Collegio di Comiso — Elezione Caruso*).

Verbale — Impugnativa di falso.

Sebbene l'iscrizione in falso contro i verbali delle operazioni elettorali sia tale atto da tenere in sospenso per massima generale il giudizio sui risultati giuridici delle operazioni quando s'impugna tutta o una parte sostanziale del documento, pur tuttavia tale massima deve tacere quando la parte dei verbali

incriminata di falso, non impedisce alla Giunta parlamentare e alla Camera di conoscere ed apprezzare i risultati stessi con altri mezzi legittimi. — (*Collegio di San Giorgio la Montagna — Elezione Polvere*).

Verbali — Denuncia di fatti oltre il loro denunziato.

Il processo verbale deve far fede, sino a prova in contrario, che le operazioni elettorali sono procedute regolarmente.

Non meritano quindi riguardo i richiami di irregolarità delle operazioni, quando nulla appare dal verbale, ed anzi consterebbe il contrario dell'asserto; e il reclamante non ha dedotto nè testimoni, nè documenti in prova del suo asserto. — (*Collegio di Bozzolo — Elezione PIANCIANI*).

Verbali — Enunciazioni — Iscrizioni in falso.

È massima costante di giurisprudenza elettorale che non si ammettono reclami contro ciò che i verbali enunciano, e che i reclamanti non hanno altro modo per togliere fede a quei documenti se non quello di iscriversi in falso. — (*Collegio di Tregnago — Elezione Zanella. — Collegio di Castoreale — Elezione Perrone-Paladini*).

Verbale — Sezione — Ommissione dei voti riportati dai candidati — Prova equipollente.

Non infirma la regolarità delle elezioni il fatto che nel processo verbale di una delle Sezioni elettorali non sia stato iscritto accanto al nome dei candidati il numero dei voti da ciascuno di essi ottenuto, quando dalle liste di riscontro, dal foglio dello scrutinio, dallo esemplare autentico del verbale, che a termini dell'art. 71 della legge elettorale deve rimanere nella Segreteria del Comune in cui si è radunata la Sezione, e da telegrammi spediti dal Sindaco del Comune al Prefetto, per annunziargli il risultato della votazione, si rileva concordemente quale sia stato il numero dei voti da ognuno dei

detti candidati riportato. — (*Tornata 12 maggio 1884, Collegio II di Bari — Elezione Cuzzio*).

Verbale — Sezioni — Consegna.

L'essere stato, per malattia del presidente di una delle Sezioni, delegato dallo stesso un elettore a recare all'Ufficio principale il risultato della seguita ed accertata votazione, non è motivo di nullità, massime allora che il risultato dello scrutinio non è in alcun modo impugnato;

. nè havvi nullità, a maggior ragione, ove il delegato fosse altro degli scrutatori. — (*Collegio di Montalcino — Elezione Busacca*).

Verbali — Sezioni — Consegna — Ritardo.

Se non può ritenersi regolare il ritardo nella consegna all'Ufficio principale dei verbali delle Sezioni secondarie, questo però non è un fatto che valga ad infirmare l'elezione; nemmeno può ritenersi invalida la proclamazione del deputato sebbene seguita senza l'intervento e la presenza dei Presidenti delle Sezioni. — (*Collegio di Agosta — Elezione Omodei — Tornata 22 dicembre 1876*).

Verbali — Spedizione all'Ufficio principale.

La spedizione dei verbali all'Ufficio della Sezione principale può farsi non solo a mezzo di elettori, ma anche per un agente della forza pubblica o per la posta; — giacchè ciò che solo importa si è che i verbali giungano con sicurezza all'Ufficio principale per la ricognizione dei voti. — (*Collegio di Siracusa — Elezione Greco-Cassia*).

Verbale — Trasmissione per posta all'Ufficio della Sezione principale.

La legge non prescrive modi e condizioni speciali per la trasmissione dei processi verbali all'Ufficio centrale, ma ri-

chiede unicamente che nell'Ufficio centrale per la riassunzione dei voti intervengano due terzi dei rappresentanti le Sezioni dell'intero Collegio (art. 73). Se quindi questa formalità è osservata, non influisce sulla validità della elezione il fatto che una Sezione abbia trasmesso per la posta i processi verbali della votazione. — (*Tornata 18 dicembre 1882 — Collegio II di Torino — Elezione Frola*).

UFFICIO DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

Ufficio principale — Ommessa proclamazione —
Irregolari votazioni nelle Sezioni.

L'Ufficio elettorale definitivo della Sezione principale del Collegio manca al debito suo se ricusa di addivenire alla proclamazione dell'elezione, allegando di ritenere nulle le operazioni elettorali seguite in altre Sezioni — imperocchè è obbligo imposto dalla legge all'Ufficio stesso di proclamare lo eletto della votazione, e non è ad esso Ufficio lecito di farsi giudice delle operazioni delle altre Sezioni, spettando questo giudizio alla Camera.

Se pertanto l'Ufficio principale, adducendo pretese irregolarità avvenute in date Sezioni, non addivenne alla proclamazione dell'eletto, spetta alla Camera procedere alla medesima. — (*Collegio di Susa — Elezione Rey*).

Ufficio principale — Ricognizione dei voti.

L'Ufficio principale non può ritenersi autorizzato a dichiarare valide le schede state dichiarate nulle dall'Ufficio d'una Sezione. — (*Collegio di Taranto — Elezione Carbonelli*).

Ufficio principale — Ricognizione dei voti — Ritardo.

Non può essere censurato l'Ufficio della Sezione principale per aver ritardato di due giorni la ricognizione dei voti: tostochè è accertato da documenti ineccezionabili che il presidente di una Sezione per causa di cattivo tempo non potè prima recarsi al capoluogo del Collegio (in ispecie il Presidente della Sezione di Lipari per causa di burrasca di mare). — (*Collegio di Tregnago — Elezione Zanella*).

**Ufficio principale — Verbale di ricognizione dei voti —
Firma seduta stante.**

La semplice asserzione che il verbale di ricognizione dei voti non sia stato sottoscritto seduta stante, ma dopo ed altrove, non può infirmare la fede che è dovuta ai processi verbali. — (*Collegio di Fermo — Elezione Gigliucci*).

Ufficio principale — Verbale di ricognizione di voti — Irregolarità.

L'irregolarità del verbale di ricognizione dei voti non può mai portare all'annullamento dell'elezione, ma soltanto alla rinnovazione del còmputo generale dei voti per parte della Camera. — (*Collegio di Zogno — Elezione Agliardi*).

**Ufficio principale — Sezione — Irregolarità —
Ricognizione dei voti.**

L'Ufficio principale, anche a fronte di una questione sulla legalità o meno delle operazioni di una Sezione, non deve arrestarsi nel suo còmputo della ricognizione dei voti e deve astenersi dal decidere la controversia, emettendo al più il suo parere.

Spetta nel caso alla Camera la decisione sulle operazioni della Sezione. — (*Collegio di Lacedonia — Elezione Soldi*).

Ufficio principale — Omessa proclamazione dell'eletto.

La dimenticanza dell'Ufficio della Sezione principale di proclamare il Deputato è senza rilevanza, quando dai verbali delle operazioni risulta del numero dei voti riportati dai candidati e mentre la Camera può ripararvi colla sua pronunzia. — (*Collegio di Montalcino — Elezione Busacca*).

Così pure ha luogo quando per mancanza dei verbali di ricognizione generale dei voti, l'Ufficio non abbia proceduto nè alla proclamazione del ballottaggio, nè a quella del deputato eletto nel secondo scrutinio. — (*Collegio V di Roma — Elezione Garibaldi*).

Ufficio principale — Candidati — Designazione — Schede.

L'Ufficio elettorale della Sezione principale non può negare ad un candidato, sotto pretesto di segni convenzionali od altro, le schede contestate e alligate al verbale d'una Sezione e il cui Ufficio le attribui intanto al candidato stesso.

Debbono sicuramente attribuirsi a « *Biondi Luigi* » le schede dicenti « *Biondi Don Luigi* », nè basta all'Ufficio incaricato della ricognizione dei voti di allegare, per escluderla, che l'aggiunta del *Don* celi un segno convenzionale, quando si tratta di un Collegio di Provincia, in cui la parola *Don*, innanzi ai nomi di tutti coloro che appartengono alle classi civili, è di uso generale;

..... tanto più poi quando da previa inchiesta giudiziaria è risultato che se un consiglio od istruzione su tal proposito fu realmente dato a degli elettori dai fautori della candidatura « *Biondi Luigi* », ciò avvenne per evitare equivoci di persone, essendo assai noto in paese un omonimo dell'anzidetto candidato.

Se per effetto di attribuire tali schede al candidato stesso, questo riesce in maggioranza di voti sul candidato stato proclamato dall'Ufficio, spetta alla Camera riformare la proclamazione. — (*Collegio V di Napoli — Elezione Biondi — Tornata 3 febbraio 1877*).

Ufficio principale — *Ricognizione dei voti.*

Ecce i limiti delle sue attribuzioni l'Ufficio principale che rifà il calcolo dei voti, togliendo al candidato (il quale secondo la riunione dei voti stabiliti nelle singole Sezioni dovrebbe essere proclamato perchè in maggioranza) parecchi voti attribuitigli dalle Sezioni, e ciò sotto il pretesto che alcune schede portavano dei numeri e altre dei motti, e aggiunge a favore del competitore alcuni altri voti che le Sezioni gli avevano negato, dichiarandoli *nulli*; — riuscendosi così dall'Ufficio, dopo tutto questo spostamento, a proclamare eletto il candidato che non ebbe la maggioranza dei voti.

Nel caso spetta alla Camera di fare la computazione dei voti in base ai verbali e alle schede ad essi unite e correggere l'operato dell'Ufficio, facendo luogo alla proclamazione in capo all'altro candidato che vi ha diritto per risultare in maggioranza di voti, *anche togliendogli i voti stati eliminati dall'Ufficio principale*; mentre i risultati dell'inchiesta stata previamente ordinata non abbiano potuto mettere in sodo in quale Sezione siansi fatti numeri sulle schede, ma ad un tempo abbiano accertato che nessun sospetto di broglio o corruzione è fondato a carico dei fautori del candidato da proclamarsi eletto; e d'altronde l'opinione pubblica e le pratiche processuali stiano a garanzia di una spontanea votazione a suo riguardo. — (*Collegio di Cicciano — Elezione Rega — Tornata 2 marzo 1877*).

Ufficio principale — *Proclamazione fatta a porte chiuse e senza la presenza del pubblico* — *Influenza sulla validità dell'elezione.*

La legge elettorale politica avendo espressamente dichiarato sotto pena di nullità dell'elezione il luogo dove il pubblico deve essere presente alle operazioni elettorali, la presenza del medesimo nell'adunanza generale dei Presidenti di cui all'art. 73, per quanto utile a garanzia delle operazioni, non è necessaria.

Conseguentemente se il computo generale dei voti e la pro-

clamazione degli eletti furono fatti a porte chiuse in una sala, dalla quale vennero esclusi gli elettori, ciò non può avere influenza sulla validità delle elezioni. — (*Tornata 7 dicembre 1882 — Collegio I di Novara — Elezione Franzosini, Ricotti, Oliva, Franzi, Parona*).

Ufficio principale — Attribuzioni — Riassunzione di voti — Schede — Indicazioni sufficienti.

L'art. 73 della legge elettorale politica commette all'Ufficio dei Presidenti di riassumere i voti dati in ciascuna Sezione, senza poterne modificare l'operato; epperò attribuiti dalle Sezioni ad un candidato i voti risultanti da schede che gli Uffici delle stesse Sezioni ritennero esprimessero il nome di quel candidato, non è lecito all'Ufficio dei Presidenti correggere tale operato e, non tenendo calcolo di quei voti, proclamare eletto un altro candidato.

Devono ritenersi che portino sufficiente indicazione della persona e quindi attribuirsi a Ciardi Giovanni le schede scritte col nome di *Cardi Giovanni*. — (*Tornata 6 dicembre 1883 — 3° Collegio di Firenze — Elezione Ciardi*).

Ufficio principale — Omissione — Mancanza di proclamazione — Nullità.

La violazione della legge elettorale politica negli art. 72, 73 e 74 per non essersi riunita nel tempo prescritto l'adunanza dei Presidenti delle varie Sezioni elettorali, e per non avere questa proclamato il deputato, è causa di nullità radicale della elezione. — (*Tornata 6 dicembre 1883 — Collegio II di Catania — Elezione Damiani*).

Presidenti delle sezioni secondarie — Spese forzose — Rimborsi — Competenza passiva.

I Presidenti delle Sezioni secondarie che si recano alla Sezione del Capoluogo del Collegio hanno diritto al rimborso delle spese dovute incontrare per l'adempimento di tale in-

carico imposto dalla legge, e la spesa occorrente per tale rimborso è a carico del Comune capoluogo. — (*Parere del Consiglio di Stato 5 gennaio 1883*) (1).

Segretario della Sezione principale e delle secondarie. — Onorario.

Il Segretario della Sezione principale non ha diritto ad un onorario maggiore di quello che compete ai Segretari delle Sezioni secondarie, qualunque sia la durata delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti. — (*Parere suddetto*).

Ufficio principale — Verbalì di Sezione — Lettura — Presidenti di Sezione — Verbale riassuntivo — Firma.

Può essere un'irregolarità, ma non vi è nullità per ciò che l'Ufficio principale non abbia voluto dare lettura dei processi verbali delle singole Sezioni;

..... e neppure in ciò che i Presidenti degli Uffici secondari non abbiano sottoscritto il verbale riassuntivo dei risultati della votazione; — dappoichè la Camera è giudice sovrano; esaminando i verbali delle Sezioni, e rifacendo il computo dei voti ha mezzo di pronunziare se le operazioni suddette siano valide o no, e se il computo fatto dall'Ufficio principale sia o no regolare. — (*Collegio di Camiso — Elezione Caruso*).

Ufficio principale — Ricognizione generale dei voti — Ballottaggio.

Manca al debito suo l'Ufficio principale che invece di procedere alla materiale ricognizione dei voti validi e legali dell'intero Collegio, giusta l'art. 86 (2) della legge, vale a dire a fare una semplice addizione di voti, eccepisce la sua incompetenza ad addizionare i voti espressi nelle varie Sezioni per un dato candidato, ora con indicazione di paternità ed ora senza questa indicazione;

. tanto più se lo stesso Ufficio, nel funzionare come

(1) Riferito nella *Riv. Amm.* 1883, pag. 204.

(2) V. Art. 73 della legge vigente.

Sezione, prima di funzionare come Ufficio di ricognizione, avesse cumulato sotto il nome dello stesso candidato i voti risultanti dalle schede scrutinate *con o senza indicazione della paternità* — essendogli sembrata indifferente una tale circostanza per la designazione del candidato.

Se per effetto di non essersi nel caso computati i voti dati allo stesso candidato senza indicazione di paternità, questi fu indebitamente escluso dal ballottaggio, spetta alla Camera riparare l'errore, ordinando nuova votazione di ballottaggio. — (*Collegio di Montecorvino Rovella — Elezione Giudice — Tornata 12 dicembre 1876*).

**Ufficio principale — Ricognizione dei voti — Verbale —
Ritardo — Presidenti di Sezione — Firme.**

È irrilevante sull'elezione il fatto che il verbale della votazione definitiva per la ricognizione dei voti dell'intero Collegio, sia stato redatto un giorno dopo a quello della votazione; quando ciò è giustificato dall'acquiescenza dei Presidenti delle Sezioni secondarie, che intervennero alla compilazione di quel verbale senza muovere protesta alcuna ed è a ritenere che ciò sia avvenuto certamente per il ritardo con cui giunsero i verbali delle Sezioni secondarie all'Ufficio principale.

La mancanza delle firme dei Presidenti degli Uffici delle Sezioni secondarie nel verbale per la ricognizione dei voti dell'intero Collegio non lo vizia menomamente, quando è affermata nel verbale stesso la loro presenza, ed è sottoscritto da tutti i componenti l'Ufficio definitivo. — (*Collegio di Partinico — Elezione Guarrasi*).

PROCLAMAZIONE

Proclamazione — *Maggioranza dei voti.*

Nel computo dei voti per riconoscere se il candidato abbia raggiunto le due prescritte maggioranze e quindi possa essere subito proclamato oppure debba soggiacere al ballottaggio, non si può tener conto delle *schede annullate*. — (*Collegio di Cento — Elezione Mangilli — Tornata 8 dicembre 1876*).

Proclamazione annullata dalla Camera.

Se l'Ufficio principale proclamò eletto uno a vece di un altro candidato, e ciò per non avere tenuto conto di un certo numero di voti che esso credette di essere stati dati a persone che non erano in ballottaggio, (schede contestate e quindi unite al verbale, previa vidimazione dei membri dell'Ufficio), spetta alla Camera, dopo stabilita la computazione dei detti voti, correggere l'operato dell'Ufficio, annullando la proclamazione irregolarmente fatta e facendo quello che doveva fare l'Ufficio stesso della Sezione principale. — (*Collegio di Zogno — Elezione Agliardi*).

Proclamazione fatta dalla Camera — *Convalidazione sospesa —* *Inchiesta giudiziaria.*

Proclamatosi dalla Camera l'eletto, in riparazione di un'erronea proclamazione fatta dall'Ufficio principale ciò non toglie che, ove sianvi fondati richiami di brogli elettorali, la Camera debba senz'altro convalidare l'elezione; — essendo per intanto invece luogo a sospendere la *convalidazione* e a ordinare un'inchiesta giudiziaria sui fatti denunziati. — (*Elezione suddetta*).

Proclamazione — *Mancata proclamazione* — *Invio degli atti al Parlamento* — *Procedura ulteriore* — *Proclamazione per parte della Camera.*

Quando i Presidenti delle varie sezioni del Collegio, riuniti per procedere al riassunto dei voti a termini di legge, per proteste e clamori insorti abbiano sospesa ogni ulteriore operazione e deliberato invece di chiudere gli atti in un'urna e di inviare questa al Parlamento, lasciandolo giudice di ogni cosa, la Giunta parlamentare delle elezioni deve riassumere anzitutto i voti dati in ciascuna sezione, per divenire poi alla proclamazione degli eletti e riempire in tal modo il vuoto lasciato dall'assemblea dei Presidenti delle Sezioni elettorali.

Può tuttavia la Giunta in via d'abbondanza, tenendo conto della mancata proclamazione degli eletti, dichiarare contestata la elezione per dar campo agli interessati di esporre le loro ragioni; e nessuna delle parti facendo atto di comparizione o di difesa alla pubblica udienza, deve proporre la proclamazione dei candidati riconosciuti eletti. — (*Tornata 12 febbraio 1883 — Collegio III di Firenze — Elezione Bastogi, Martelli-Bolognini, Villani.*)

BALLOTTAGGIO

Ballottaggio — *Proclamazione* — *Elezione mancata in una sezione*
— *Verbale negativo redatto dall'Ufficio provvisorio.*

Opera rettamente l'Ufficio della Sezione principale proclamando il ballottaggio, sebbene in una Sezione (come da verbale negativo redatto e sottoscritto dal Presidente provvisorio) non si siano presentati gli elettori a votare quantunque attesi fino a tarda ora del giorno.

Contro la sincerità e fedeltà di un tal verbale negativo non

si ha che l'iscrizione in falso. — (*Collegio di Serradifalco — Elezione Lanza di Trabìa*).

Ballottaggio — Rinnovazione ordinata dalla Camera. —
Liste elettorali nuove.

Venendo dalla Camera ordinata la rinnovazione del ballottaggio; ed essendo nel frattempo decretate nuove liste elettorali, queste debbono essere adoperate e non già quelle che servirono al primo scrutinio; imperocchè le seconde rappresentano un corpo elettorale che più non esiste per il solo fatto della decretazione delle liste nuove. — (*Collegio II di Livorno — Elezione Bastogi*).

Ballottaggio — Morte del competitore.

Se nel frattempo dalla prima votazione a quella di ballottaggio muore uno dei candidati in ballottaggio, le operazioni debbono essere annullate (1). — (*Collegio di Bergamo — Elezione Tasca — Tornata 27 gennaio 1877*).

Ballottaggio — Voti — Spostamento.

Anche quando il riscontro dei dati della prima votazione importi lo spostamento di voti per molte schede contestate e dubbie, pure è a ritenere ciò senza influenza sulle operazioni elettorali, se risulta che il ballottaggio avrebbe sempre dovuto seguire tra i due candidati, tra i quali è in fatto seguito, troppo inferiore essendo il numero dei voti ottenuti dal

(1) Il fatto è questo. Nel primo scrutinio fu proclamato il ballottaggio tra l'onorevole Tasca Vittore e l'onorevole Cedrelli Francesco. Subito dopo il Cedrelli moriva ed il Tasca prima del secondo scrutinio ritiravasi dalla lotta *sì per l'affetto alla memoria onorata dell'amico estinto, sì per rispetto al partito avversario*.

Nondimeno il Tasca nel secondo scrutinio ebbe 115 voti, ma l'Ufficio si astenne dal proclamarlo, rimettendo la decisione alla Camera.

terzo candidato. — (*Collegio di Cairo Montenotte — Elezione Sanguinetti — Tornata 5 febbraio 1877*).

Ballottaggio — Schede contestate.

Opera contro la legge l'Ufficio elettorale che nonostante la protesta di alcuni elettori durante lo scrutinio contro la decisione dell'Ufficio stesso di annullare cinque schede, da attribuirsi secondo i protestanti ad un determinato candidato, abbrucia senz'altro le schede, senza neanche far constare dal verbale della formola testuale delle scritturazioni in esse riscontrate (1); laddove deve bastare la volontà degli elettori protestanti perchè l'Ufficio si ritenga obbligato a termini di legge a suggerire le schede contestate ed unirle al verbale di scrutinio per essere sottoposte al sindacato della Camera.

Se quest'irregolarità avvenne in votazione di ballottaggio, col risultato di una semplice maggioranza di quattro voti, e non potendosi non ammettere che le opposizioni dei protestanti per l'annullamento delle cinque schede meritino la maggior considerazione (massime a fronte della circostanza che le schede stesse contenessero certamente il *prenome* del candidato preteso dai protestanti e solo inesattamente il *nome*), è luogo ad ordinare di procedere a nuova votazione di ballottaggio. — (*Collegio di Clusone — Elezione Bonfadini — Tornata 18 aprile 1877*).

Ballottaggio — Segretario dell'Ufficio definitivo — Onorario.

Il Segretario dell'Ufficio definitivo ha diritto all'onorario di L. 20 anche per la votazione di ballottaggio. — (*Parere del Consiglio di Stato 5 gennaio 1883*) (2).

(1) Tutte queste circostanze di fatto furono nel caso concreto assodate dal risultato dei lavori della Commissione d'inchiesta, stata precedentemente inviata dalla Camera.

(2) *Riv. Amm.* 1883, pag. 204.

Ballottaggio — Segretario — Operazioni — Assistenza.

L'assenza del Segretario alle operazioni di ballottaggio della Sezione principale non implica una violazione di forma essenziale, quando tutti i membri dell'Ufficio si sono trovati presenti e la sincerità del verbale non è revocata in dubbio. — (*Collegio di Recanati — Elezione Mazzagalli*).

**Ballottaggio — Proclamazione — Irregolarità
delle operazioni in una Sezione.**

È inattendibile la protesta per nullità dell'elezione in base al fatto che le operazioni di primo squittinio di una Sezione debbano dichiararsi irregolari, quando risulta che anche dichiarandole nulle, il ballottaggio avrebbe sempre dovuto essere proclamato tra le stesse persone tra le quali ebbe luogo. — (*Collegio di Siracusa — Elezione Greco-Cassia*).

Ballottaggio — Schede — Scritturazione scorretta.

Nella votazione di ballottaggio si debbono computare anche le schede portanti scorretto il nome del candidato, quando si ha una morale certezza della designazione sua.

Ove l'Ufficio elettorale non si sia ispirato a questa regola, spetta alla Camera giudicare sull'attribuzione dei voti delle schede contestate, per riuscire o a mantenere o a correggere la proclamazione stata fatta dall'Ufficio. — (*Collegio IV di Roma — Elezione Ruspoli. — Collegio I di Torino — Elezione Ferrati*).

Ballottaggio — Sezione — Irregolarità.

Quando si debbono ritenere nulle le operazioni di una Sezione nella votazione di ballottaggio, e questa nullità influisce sul numero degli elettori della Sezione stessa in raffronto con quello riportato rispettivamente dai due candidati, è luogo ad ordinare la rinnovazione del ballottaggio medesimo per l'intero Collegio. — (*Collegio di Lacedonia — Elezione Soldi*).

Ballottaggio — Irregolarità — Rinnovazione.

Quando si riconoscono irregolari le operazioni elettorali di una Sezione in sede di ballottaggio, con influenza sul risultato, e ad un tempo regolari le operazioni di primo scrutinio compiutesi nell'intero Collegio, si han da mantenere ferme queste ultime e si deve solo far procedere alla rinnovazione del ballottaggio. — (*Collegio di Chiaravalle — Elezioni Fazzari*).

Ballottaggio — Ommessa proclamazione.

Sebbene l'Ufficio non abbia materialmente proclamato il ballottaggio, pure se è provato in atti che le Sezioni tutte furono in tempo utile avvertite della occorrenza della seconda votazione, questo secondo scrutinio è valido. — (*Elezione suddetta*).

Ballottaggio — Designazione sufficiente del candidato.

Trattandosi di votazione di ballottaggio, si debbono dall'Ufficio computare i voti ad uno dei candidati, ancorchè il nome e cognome di esso non sia in tutto scritto correttamente od abbastanza esattamente. — (*Collegio II di Roma — Elezione Alatri*).

Ballottaggio — Camera — Proclamazione.

Se fu proclamato eletto a primo scrutinio un candidato, il quale (ove dagli Uffici si fosse fatto un giusto apprezzamento delle schede contestate, attribuendo all'uno o all'altro dei candidati i voti portanti sufficiente indicazione della persona eletta, e non computando nel numero dei votanti i bollettini dichiarati nulli) avrebbe dovuto subire il ballottaggio per non avere raggiunto più della metà dei suffragi, è luogo a proclamare e ordinare il ballottaggio tra i due candidati che ebbero maggior numero di voti. — (*Collegio di Valenza — Elezione Cantoni*).

Ballottaggio — *Schede* — *Designazione dei candidati.*

Per costante giurisprudenza della Camera elettiva, nella votazione di ballottaggio debbono ritenersi come validi i bollettini contenenti il solo cognome di uno dei candidati, fra i quali il ballottaggio ha luogo.

Eguualmente debbono essere computati quei bollettini nei quali sia occorso qualche errore nello scrivere il nome o il cognome del candidato: (in ispecie: *Aliardi* o *Aleardi* conte Giovanni Battista in luogo di *Agliardi*) — ritenuta la indicazione più che sufficiente per togliere ogni dubbio sulla volontà degli elettori. — (*Collegio di Zogno* — *Elezione Agliardi*).

Ballottaggio — *Elettori di una Sezione impediti dal tempo di accedere al Capoluogo.*

Quando consta che gli elettori di un Comune (ad es.: in numero di 17) presero parte alla votazione di 1° scrutinio, e consta pure che per cattivo tempo i medesimi non poterono accedere al Capoluogo della Sezione per la votazione del ballottaggio, è luogo ad ordinare che si ripeta l'operazione del ballottaggio, se risulta che il concorso di quegli elettori all'urna (ove non fossero stati impediti da forza maggiore) avrebbero potuto modificare l'esito della votazione. — (*Collegio di Urbino* — *Elezione Di Carpegna*).

Ballottaggio — *Proclamazione.*

Non meritano ascolto le proteste d'irregolarità delle operazioni elettorali di primo squittinio in una Sezione, quando (dato pure che esse portassero all'annullamento delle operazioni stesse) non si riscontra che l'esito della votazione avrebbe potuto cambiare, e invece risulta che il ballottaggio avrebbe dovuto egualmente essere proclamato tra i due candidati, fra i quali è seguito. — (*Collegio di Serra San Bruno* — *Elezione di Cassibile*).

Ballottaggio — Ufficio elettorale — Surroga di membri.

Se ad un membro dell'Ufficio definitivo fu surrogato nel giorno del ballottaggio, per la sua assenza, chi veniva in seguito per maggiori voti, ciò non può in alcun modo produrre la nullità delle operazioni elettorali; tostochè è certo in fatto che il Presidente, gli altri scrutatori e il Segretario, che collo scrutatore sovradetto erano stati nella prima assemblea chiamati a costituire l'Ufficio definitivo, nel giorno del ballottaggio presero parte, nelle rispettive qualità, alle operazioni della Sezione; — onde non mancò la garanzia richiesta dalla legge. — (*Collegio di Susa — Elezione Rey*).

GIUNTA PARLAMENTARE

Giunta parlamentare — Carattere delle sue deliberazioni — Ammissione di prove contro le risultanze del verbale — Errori materiali.

La Giunta delle elezioni non pronuncia sentenze, ma delibera solo di proporre la convalidazione o l'annullamento di una elezione alla Camera che è l'Autorità sola ed esclusiva che emette un vero e definitivo giudizio in tale materia; conseguentemente le sue decisioni non costituiscono *res judicata* e non possono essere d'ostacolo a che la Giunta si pronunzi in altro senso, od ammetta delle prove per venire ad una diversa conclusione, e così per proporre la convalidazione di una elezione di cui abbia precedentemente proposto l'annullamento.

L'ammissione di una prova testimoniale o di qualsiasi altro genere, diretta a contraddire quanto sta esposto in un pubblico documento, quale è quello di un verbale di votazione, è cosa grave e delicata; tuttavia, senza sancire alcuna massima generale in proposito, non può la Giunta rifiutarsi di esaminare la particolarità con cui i fatti si compiono nei singoli

casi e di pronunciare in consonanza alle convinzioni che di caso in caso ne ritrae, facendo luogo a prove testimoniali; e quando il complesso e l'ultima significazione di queste prove siano tali da tranquillarla sulla verità di un fatto, come ad esempio che l'indicazione dell'ora illegale di chiusura della votazione contenuta nel verbale delle elezioni sia un errore materiale di scritturazione, può benissimo non tenere conto alcuno del verbale, massime se gli oppugnatori della elezione, trincerandosi essenzialmente nella sacramentalità della prova che scaturisce dal verbale, non abbiano cercato di convalidarne il contenuto con allegazioni d'altro genere specialmente testimoniali. — (*Collegio I di Campobasso — Elezione Del Vasto*).

Giunta parlamentare — Giunta per la verificaazione dei Deputati impiegati — Elezioni dirette a completare le vacanze dei sorteggiati — Competenza a conoscerne la validità.

La Giunta per le elezioni, e non quella per la verificaazione del numero degli impiegati deputati, è la sola competente a conoscere della incompatibilità e della ineleggibilità (dei Deputati impiegati, eletti in surrogazione di quelli che, verificatasi l'eccedenza del numero degli eletti nelle elezioni generali furono esclusi dalla sorte dal Parlamento. — *Tornata 15 dicembre 1883 — Collegi di Pesaro, Urbino — Vicenza 1° — Treviso 2° — Bologna 1° — Elezioni Dotto De' Dauli, Brunialti, Luzzatti e Panzacchi*).

ESTRATTO

DALLO

STATUTO FONDAMENTALE DEL REGNO

Della Camera dei Deputati.

Art. 39. — La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi elettorali conformemente alla legge.

Art. 40. — Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 41. — I Deputati rappresentano la nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori.

Art. 42. — I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

Art. 43. — Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretari della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.

Art. 44. — Se un Deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 45. — Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio di materia criminale senza il previo consenso della Camera.

Art. 46. — Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

Art. 47. — La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di giustizia.

Art. 48. — Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono interamente nulli.

Art. 49. — I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Art. 50. — Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

Art. 51. — I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dai voti dati nelle Camere.

LEGGE ELETTORALE POLITICA

TITOLO I. — Delle condizioni per essere elettore e del domicilio politico.

Art. 1. — Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1. Di godere per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, nè per l'uno nè per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia Italiani, partecipano anch'essi alle qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per Decreto Reale, e prestato giuramento al Re. I non Italiani possono entrare nel novero degli elettori, solo ottenendo la naturalità per legge; — 2. Di aver compiuto il ventunesimo anno d'età; — 3. Di saper leggere e scrivere; — 4. Di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti:

Art. 2. — Sono elettori quando abbiano le condizioni richieste ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, coloro che provino di avere sostenuto con buon esito l'esperimento prescritto dalla legge e dal regolamento sulle materie comprese nel corso elementare obbligatorio.

Sono elettori indipendentemente della indicata prova:

1. I membri effettivi delle Accademie di scienze, di lettere e d'arti costituite da oltre dieci anni; i membri delle Camere di commercio ed arti; i presidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari; — 2. I delegati e soprain-tendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o Istituti pubblici o privati; i presidenti, direttori o rettori di detti Istituti e scuole; i ministri dei culti; — 3. Coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle Università o degli Istituti superiori del Regno; i procuratori presso i Tribunali e le Corti d'appello; i notai; i ragionieri; geometri; farmacisti; veterinari; i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale; — 4. Coloro che conseguirono la licenza liceale, ginnasiale, tecnica, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un Istituto o scuola pubblica di grado se-

condario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica e in genere di qualunque Istituto o scuola pubblica di grado superiore alla elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato; — 5. Coloro che servirono effettivamente sotto le armi per non meno di due anni, e che, per il grado della loro istruzione, vennero esonerati dalla frequentazione della scuola reggimentale, o la frequentarono con profitto; — 6. I membri degli ordini equestri del Regno; — 7. Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori o vice-conciliatori in conformità delle leggi vigenti; di vice-pretori comunali, di uscieri addetti all'autorità giudiziaria; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di Banche, Casse di risparmio, Società anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministrate di Opere pie; — 8. Gli impiegati in attività di servizio, o collocati a riposo con pensione o senza, dello Stato, della Casa Reale, degli uffici del Parlamento, dei Regi Ordini equestri, delle Provincie, dei Comuni, delle Opere pie, delle Accademie e Corpi indicati nel n° 1 del presente articolo, dei pubblici Istituti di credito, di commercio, d'industria, delle Casse di risparmio, delle Società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione, e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai. Sono considerati impiegati coloro i quali occupano, almeno da un anno innanzi alla loro iscrizione nelle liste elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa Amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome di impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti, e tutti coloro che prestano opera manuale; — 9. Gli ufficiali e sottoufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla limitazione di cui all'articolo 14; — 10. I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica; — 11. I decorati della medaglia dei Mille, e coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale il diritto di fregiarsi della medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza e la unità d'Italia.

Art. 3. — Sono parimenti elettori, quando abbiano le condizioni indicate ai numeri 1, 2, 3 dell'articolo 1 :

1. Coloro che pagano annualmente per imposte dirette una somma non minore di lire 19 80. Al Regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale; — 2. Gli affittuari dei fondi rustici, quando ne dirigano personalmente la coltivazione e paghino un an-

nuo fitto non inferiore a lire 500; — 3. I conduttori di un fondo con contratto di partecipazione nel prodotto, quando il fondo da essi personalmente condotto a colonia parziaria sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale; — 4. Coloro che conducono personalmente un fondo con contratto di fitto a canone pagabile in generi, oppure con contratto misto di fitto e di partecipazione al prodotto, quando il fondo stesso sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale; — 5. Coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe di commercio, arte o industria, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria una pigione non minore :

Nei Comuni che hanno meno di 2,500 abitanti di L. 150					
In quelli da	2,500 a	10,000	id.	»	200
Id.	da 10,000 a	50,000	id.	»	260
Id.	da 50,000 a	150,000	id.	»	330
Id.	superiori a	150,000	id.	»	400

Art. 4. — L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pagreggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo se quegli che domanda l'iscrizione nelle liste non giustifica il possesso non interrotto di questi titoli nei cinque anni anteriori.

Per gli effetti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, si richiede la data certa, che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'articolo 20 per la revisione delle liste elettorali.

Art. 5. — Le imposte di cui nel numero 1 dell'articolo 3 si imputano a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile, se la nuda proprietà trovasi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario.

Art. 6. — Per la computazione del censo elettorale, le imposte sui beni enfiteutici sono attribuite per quattro quinti all'enfiteuta, e per un quinto al padrone diretto; quelle su beni concessi in locazione per più di trent'anni si dividono in parti eguali fra locatore e conduttore; e questa attribuzione ha luogo in entrambi i casi, sebbene tutta l'imposta sia per patto pagata dall'enfiteuta o dal conduttore, oppure dal padrone diretto o dal locatore.

Art. 7. — I proprietari di stabili che la legge esonera temporaneamente dalla imposta fondiaria possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero immediatamente del diritto elettorale.

Art. 8. — Per costituire il censo elettorale stabilito al n° 1 dell'art. 3 si computano tutte le imposte dirette pagate allo Stato in qualsiasi parte del Regno.

Al padre si tiene conto delle imposte che paga pei beni della sua prole, dei quali abbia il godimento; al marito di quello che paga la moglie, eccettochè siano personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato, o pel consenso dei coniugi omologato dal Tribunale.

Art. 9. — Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una Società commerc'ale sono calcolate per egual parte a ciascun socio.

La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei diritti elettorali nascenti dalle disposizioni dell'articolo 3 ai nn. 2, 3, 4 e 5.

Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri, deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.

L'esistenza della Società di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del Tribunale di commercio indicante il nome degli associati.

Art. 10. — I fitti pagati per beni appartenenti a Società in accomandita od anonime, e le imposte sui beni spettanti a tali Società sono imputati nel censo dei gestori o direttori, fino alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale deve constare nel modo sovrindicato.

Art. 11. — Le imposte dirette non sono computate per l'esercizio del diritto elettorale, se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni della annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione di eredità.

Art. 12. — Le imposte dirette pagate da una vedova, o dalla moglie separata legalmente dal proprio marito, possono essere computate nel censo elettorale, a favore di uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado da lei designato.

Parimente il padre che abbia il censo prescritto per l'elettorato può delegare ad uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado, l'esercizio del diritto elettorale nel proprio Collegio, quando egli non possa o non voglia esercitarlo.

Le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio.

Le suddette delegazioni possono rinvocarsi nello stesso modo, prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.

Art. 13. — L'elettore non può esercitare il proprio diritto, che nel Collegio elettorale ove ha il domicilio politico. Il domicilio politico si presume nello stesso luogo dove l'elettore ha il domicilio civile.

L'elettore che abbia trasferito il suo domicilio civile e la sua residenza in altro Collegio elettorale, e vi abbia mantenuto l'uno o l'altra per non meno di sei mesi, può, dopo questo termine, chiedere, con dichiarazione firmata, al Sindaco del Comune dove si è stabilito, che ivi sia pure trasferito il suo domicilio politico. Questa dichiarazione deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali, ma non produce effetto se non quando l'elettore dimostri in pari tempo d'aver rinunciato all'attuale domicilio politico con altra dichiarazione fatta al Sindaco del Comune che abbandona.

Art. 14. — I sott'ufficiali e soldati dell'esercito e dell'armata nazionale non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure agli individui appartenenti a corpi organizzati per servizio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

TITOLO II. — Delle liste elettorali.

Art. 15. — Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

Art. 16. — Il quindicesimo gennaio di ogni anno la Giunta municipale invita, con pubblico avviso, tutti coloro che, non essendo iscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro lo stesso mese la loro iscrizione.

Hanno diritto di essere iscritti anche coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo anno d'età, lo compiono non più tardi del 30 giugno dell'anno in corso.

Art. 17. — Ogni cittadino del Regno che presenta la domanda per essere iscritto nelle liste elettorali deve corredarla colle indicazioni comprovanti.

1. Il luogo e la data della nascita; — 2. L'adempimento delle condizioni di domicilio e di residenza di cui all'articolo 13; — 3. I titoli in virtù dei quali, a tenore della presente legge, domanda la iscrizione.

I non cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte al n° 1 dell'articolo 1.

La domanda deve essere sottoscritta dal ricorrente: nel caso che egli non la possa sottoscrivere è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Art. 18. — Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare quanto non fosse altrimenti notorio.

I documenti, titoli, certificati d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

Della domanda e dei documenti annessi può richiedersi ricevuta all'atto della presentazione.

Art. 19. — Trascorso il termine di cui all'articolo 16, la Giunta municipale deve riunirsi per esaminare le domande e per procedere immediatamente alla formazione o revisione delle liste degli elettori.

Art. 20. — La Giunta deve formare o rivedere le liste degli elettori entro il mese di febbraio.

Essa può dividersi in sezioni di tre membri almeno, ciascuna delle quali ha gli stessi poteri della Giunta intera.

Art. 21. — La Giunta deve inscrivere nelle liste anche coloro che non hanno fatto alcuna domanda, nè presentato alcun documento, quando abbia verificato che riuniscono i requisiti per essere elettori. Deve cancellarne i morti, coloro che perdettero le qualità richieste per l'esercizio del diritto elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente iscritti, quantunque la loro iscrizione non sia stata impugnata, e quelli infine che rinunciarono al domicilio politico nel Comune, a termini dell'articolo 13.

Un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'agente delle imposte, deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali prima del 15 gennaio.

Art. 22. — Le liste devono essere compilate in doppio esemplare e contenere in ordine alfabetico, il cognome e nome e la paternità di tutti gli elettori del Comune, colle indicazioni di cui all'articolo 17.

Nella formazione delle liste sarà compilato con le stesse norme e guarentigie, ed unito a quelle un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 14.

Art. 23. — Non più tardi del primo giorno di marzo la Giunta invita, con pubblico avviso, chiunque abbia reclami da fare contro le liste a presentarli all'ufficio comunale entro il 15 marzo. Durante questo tempo un esemplare delle liste deve tenersi affisso nell'albo pretorio e l'altro rimanere nell'ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino.

La Giunta immediatamente notifica al Prefetto della Provincia l'affissione dell'avviso.

Art. 24. — La pubblicazione prescritta dall'art. 23 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali siasi deliberata l'iscrizione nella lista elettorale.

Art. 25. — La Giunta municipale che ha cancellato dalle liste un elettore o negata la chiesta iscrizione, deve notificargli, per iscritto, al domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogliene i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui la lista fu pubblicata.

Art. 26. — Ogni cittadino, nel termine indicato dall'art. 23, può reclamare al Consiglio comunale contro qualsiasi iscrizione, omissione o cancellazione nelle liste compilate dalla Giunta.

Il reclamo con cui s'impugna una iscrizione, deve, entro i tre giorni successivi, essere notificato, per cura della Giunta alla parte interessata.

Art. 27. — Fra il 20 e il 31 marzo il Consiglio si riunisce per rivedere le liste preparate dalla Giunta, aggiungere quelli che reputa indebitamente esclusi, cancellare quelli che reputa indebitamente ammessi, e pronunciarsi sui reclami che fossero stati presentati.

Art. 28. — Le liste approvate dal Consiglio comunale sono pubblicate non più tardi del 5 aprile, e restano affisse all'albo pretorio fino al 15 aprile stesso.

I nomi degli elettori nuovamente iscritti dal Consiglio comunale si devono pubblicare in elenco separato.

Di queste pubblicazioni deve darsi immediatamente notizia al Prefetto della Provincia.

Art. 29. — Il Sindaco, entro tre giorni dalla approvazione della lista, deve dare avviso in iscritto e al domicilio, tanto agli elettori che il Consiglio comunale ha cancellati dalla lista, quanto a coloro i reclami dei quali non fossero stati accolti, della cancellazione o del rigetto dei reclami medesimi, indicandone i motivi.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui all'articolo 25 sono fatte senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farne rilasciare ricevuta sopra apposito registro.

Art. 30. — Qualora la Giunta od il Consiglio comunale non compiano le operazioni della revisione e dell'affissione delle liste entro i termini rispettivamente assegnati dagli articoli precedenti, il Prefetto ne ordina l'esecuzione col mezzo di un commissario all'uopo delegato, a spese del Comune.

Art. 31. — Qualunque cittadino può appellarsi contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale, e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista.

L'appello deve essere presentato entro il giorno 20 aprile alla Commissione elettorale della Provincia, e notificato entro lo stesso termine all'interessato, allorchè si impugna un'iscrizione.

Può essere anche presentato all'ufficio comunale, affinchè sia trasmesso alla Commissione predetta, ed in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta.

Art. 32. — La Commissione per gli appelli elettorali è composta del Prefetto che la presiede, del Presidente del Tribunale sedente nel capoluogo della Provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo, e di tre consiglieri provinciali.

Questi ultimi vengono eletti dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria. In questa votazione ciascun membro del Consiglio scrive sulla propria scheda soltanto due nomi e si proclamano eletti i tre consiglieri che raccolgono maggior numero di voti.

Art. 33. — Spirato il termine di cui al precedente art. 31, e non più tardi del 25 aprile, un esemplare della lista elettorale e dell'elenco di cui all'articolo 22, coi documenti relativi alle iscrizioni ed alle cancellazioni, che avessero dato luogo a reclamo, e tutti gli atti d'appello devono essere trasmessi al Presidente della Commissione provinciale.

L'altro esemplare della lista è conservato nella segreteria del Comune.

Il Presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli è pervenuta la lista, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

Delle liste e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal Presidente della Commissione provinciale.

Art. 34. — La Commissione provinciale, entro i 10 giorni successivi a quello nel quale ricevette le liste ed i documenti, si raduna per pronunciare sugli appelli di cui nell'art. 31.

Essa deve compiere l'esame degli appelli e decidere sui medesimi entro il mese di giugno.

Le decisioni della Commissione provinciale devono essere motivate.

Art. 35. — Il giorno 30 giugno la Commissione provinciale decreta la definitiva approvazione della lista.

La lista deve essere pubblicata nel rispettivo Comune non più tardi del 15 luglio, e rimanervi affissa fino al 31 luglio.

Le decisioni della Commissione, a cura del Sindaco, e nei modi stabiliti dall'art. 29, sono notificate agli interessati entro 3 giorni dalla pubblicazione della lista.

Art. 36. — L'elezione dei Deputati, in qualunque periodo dell'anno segna, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate, ai termini dell'articolo precedente, prima che il Collegio sia dichiarato vacante.

Sino alla revisione dell'anno successivo e salvo quanto è disposto nell'art. 40, non possono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; ovvero dalla perdita o sospensione dell'elet-

torato politico, che risulti da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni son fatte a cura della Giunta municipale.

Spetterà inoltre alla Giunta municipale di introdurre nell'elenco di cui all'articolo 22, le variazioni necessarie, così per cancellare i nomi di quelli che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 14, come per iscriverne altri che nell'intervallo sieno caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Art. 37. — Qualunque cittadino voglia impugnare una decisione pronunciata dalla Commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia, deve promuovere la sua azione davanti alla Corte d'appello producendo i titoli che danno appoggio al suo reclamo. L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sopra cui il Presidente della Corte d'appello indica un'udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza, e con rito sommario.

Se coloro che reclamano sono gli interessati di cui nel capoverso dell'art. 35, il sopraddetto ricorso con l'analogo decreto si deve, a pena di nullità, fra 10 giorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare alla parte interessata, qualora s'impugni l'iscrizione di uno o più elettori; od invece al Prefetto, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista.

Il termine sarà invece di giorni 15 dalla pubblicazione prescritta nell'articolo 35, a pena di nullità, qualora il reclamo sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nel precedente articolo.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello, conservano il diritto al voto, tanto gli elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione concorde del Consiglio comunale e della Commissione provinciale.

Art. 38. — Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra 5 giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato sulla relazione fatta in udienza pubblica da un Consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentino, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.

Art. 39. — Il Pubblico Ministero comunicherà immediatamente al Sindaco le sentenze della Corte d'appello per curarne la esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunciata dalla Corte di appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il Presidente indica in via d'urgenza l'udienza per la discussione della causa.

Art. 40. — La Giunta municipale, appena le venga notificata la proferita sentenza, fa nelle liste la prescritta rettificazione, allegandovi copia della sentenza medesima.

Art. 41. — Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'articolo 521 dal Codice di procedura civile, a dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli articoli 26, 31 e 32, hanno obbligo di lasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultino iscritti nei ruoli medesimi dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Colui il quale reclami per la iscrizione o cancellazione altrui, viene sottoposto a una multa da lire 50 a 100, qualora il suo reclamo sia dalla Corte dichiarato temerario.

Art. 42. — Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale o provinciale dove rispettivamente si trovano.

Una copia di esse debitamente autenticata dalla Commissione provinciale, sarà conservata negli archivi della Prefettura.

Le liste devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del Comune.

Chiunque può prendere copia delle liste elettorali in formazione e definitive, ed anche stamparle, e metterle in vendita.

Art. 43. — Negli otto giorni che precedono quello fissato per la riunione dei Collegi elettorali gli elettori ricevono dal Sindaco un certificato comprovante l'iscrizione loro sulla lista, in base alla quale si procede all'elezione.

TITOLO III. — Dei collegi elettorali.

Art. 44. — Il numero dei Deputati per tutto il Regno è di 508 ed è ripartito fra le diverse Provincie nel modo seguente :

La provincia d'Alessandria ne elegge n. 13 — Ancona 5 — Aquila 7 — Arezzo 5 — Ascoli Piceno 4 — Avellino 8 — Bari 11 — Belluno 3 — Benevento 5 — Bergamo 7 — Bologna 8 — Brescia 9 — Cagliari 7 — Caltanissetta 4 — Campobasso 7 — Caserta 14 — Ca-

tania 9 — Catanzaro 8 — Chieti 7 — Como 9 — Cosenza 10 —
Cremona 7 — Cuneo 12 — Ferrara 4 — Firenze 14 — Foggia 6 —
Forlì 4 — Genova 13 — Girgenti 6 — Grosseto 2 — Lecce 9 —
Livorno 2 — Lucca 5 — Macerata 5 — Mantova 5 — Massa e
Carrara 3 — Messina 8 — Milano 18 — Modena 5 — Napoli 18
— Novara 12 — Padova 6 — Palermo 11 — Parma 5 — Pavia 8
— Perugia 10 — Pesaro e Urbino 4 — Piacenza 4 — Pisa 5 —
Porto Maurizio 3 — Potenza 10 — Ravenna 4 — Reggio Calabria 7
— Reggio Emilia 5 — Roma 15 — Rovigo 4 — Salerno 12 —
Sassari 4 — Siena 4 — Siracusa 6 — Sondrio 2 — Teramo 5 —
Torino 19 — Trapani 4 — Treviso 6 — Udine 9 — Venezia 6 —
Verona 6 — Vicenza 7.

Art. 45. — L'elezione dei Deputati è fatta a scrutinio di lista nei
135 Collegi la cui circoscrizione è determinata nella tabella annessa
alla presente legge e che fa parte integrale di essa.

Ciascun Collegio elegge il numero dei Deputati attribuitigli alla
tabella medesima.

Art. 46. — Il riparto del numero dei Deputati per ogni Provincia e
la corrispondente circoscrizione dei Collegi devono essere riveduti
per legge nella prima Sessione che succede alla pubblicazione del
decennale censimento ufficiale della popolazione del Regno. Il ri-
parto è fatto in proporzione della popolazione delle Provincie e dei
Collegi accertata col censimento medesimo.

I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria
dei Comuni, Mandamenti, Circondari e Provincie che abbiano luogo
durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno al-
cun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.

Art. 47. — Ogni Collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni
è fatta per Comuni in guisa che il numero degli elettori non sia
superiore a 400, nè inferiore a 100 elettori iscritti.

Quando gli elettori iscritti in un Comune siano in numero in-
feriore ai 100, si costituisce la sezione riunendo gli elettori a quelli
dei Comuni o di frazioni di Comuni limitrofi.

Art. 48. — La ripartizione del Comune in sezioni è fatta dall'Auto-
rità comunale.

La costituzione delle sezioni comprendenti più Comuni o frazioni
di Comuni, e la designazione del capoluogo della sezione dove deb-
bono riunirsi gli elettori, è fatta con Decreto Reale.

Quando la lontananza del capoluogo della sezione o le condizioni
della viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si
possono costituire sezioni aventi meno di 100 elettori, purchè il
loro numero non scenda mai al disotto di 50.

Art. 49. — I Collegi elettorali sono convocati dal Re.

Dal giorno della pubblicazione del Regio Decreto di convocazione dei Collegi, a quello stabilito per le elezioni, devono decorrere almeno quindici giorni.

Art. 50. — Gli elettori votano nella sezione alla quale sono ascritti.

Non si possono convocare gli elettori di più che due sezioni nel medesimo fabbricato, ed ogni sezione deve avere una sala propria.

Art. 51. — Il Comune capoluogo di sezione fornisce al presidente dell'ufficio elettorale definitivo, ed a ciascuno dei presidenti, se vi sono più uffici, un bollo municipale ed un numero di schede in carta bianca non inferiore al numero degli iscritti sulle liste elettorali della sezione stessa.

L'uso di altre schede è vietato.

Art. 52. — In ciascuna sezione si costituisce un ufficio provvisorio il quale è presieduto:

Nei luoghi ove risiede una Corte d'appello, dal presidente e dai consiglieri della Corte per ordine d'anzianità;

Nei luoghi ove non risiede una Corte d'appello, dal presidente, dai vice-presidenti, dai giudici effettivi od aggiunti, per ordine di anzianità del Tribunale del circondario;

Negli altri luoghi, dai pretori e dai vice-pretori, e se il Comune non è capoluogo di mandamento, dai sindaci, dagli assessori e dai consiglieri comunali per ordine di anzianità.

Riunendosi nello stesso Comune più sezioni, si osserva, per la presidenza provvisoria, la stessa regola; alla sezione più numerosa, che diventa la prima del Comune, presiedono i superiori di grado, o i più anziani fra i pubblici ufficiali superiormente indicati.

Fanno da scrutatori provvisori due consiglieri pel Comune nel quale si raduna l'assemblea elettorale, estratti a sorte dalla Giunta municipale nel giorno precedente a quello delle elezioni e i due più giovani fra gli elettori presenti.

Mancando i consiglieri comunali, vengono chiamati all'ufficio di scrutatori provvisori, i due elettori più anziani fra i presenti.

L'ufficio provvisorio, composto dal presidente e dei quattro scrutatori, nomina fra gli elettori il segretario, che ha voce consultiva.

Art. 53. — L'ufficio provvisorio si costituisce alle ore 9 antimeridiane del giorno nel quale è indetta l'elezione.

Art. 54. — La sala delle elezioni deve essere divisa in due compartimenti da un tramezzo non più alto di un metro, con un'apertura per il passaggio da un compartimento all'altro.

Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso stanno gli elettori durante la votazione: nell'altro siede l'ufficio elettorale.

La tavola dell'ufficio deve essere disposta in guisa che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione. Le tavole destinate alla scrittura delle schedè devono essere isolate e collocate in modo da assicurare il segreto del voto.

Art. 55. — Non può essere ammesso ad entrare nella sala delle elezioni chi non presenta volta per volta il certificato di cui all'art. 43.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto di ottenerne dal Sindaco un altro, sul quale deve però dichiararsi che è un duplicato.

Art. 56. — Nessuno può entrare armato nella sala delle elezioni.

Art. 57. — Non è ammesso a votare chi non trovasi iscritto nella lista degli elettori della sessione.

Questa lista non che l'elenco di cui all'art. 22, devono essere affissi nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

L'ufficio deve inoltre ammettere a votare coloro che si presentino muniti d'una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiara che essi fanno parte di quel Collegio, e coloro che dimostrino di essere nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 37, o che provino essere cessata la causa della sospensione di cui all'art. 14.

La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del decreto di promozione ad ufficiale, e dagli individui appartenenti ad altri corpi organizzati con la presentazione dell'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriori al decreto che convoca il Collegio.

Gli elettori non possono farsi rappresentare.

Art. 58. — Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Nessuna specie di forza armata può senza la sua richiesta, collocarsi nella sala dell'adunanza o nelle vicinanze.

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Questo articolo, in uno agli articoli 63, 66, 67, 69, 70 e agli articoli dall'86 al 98 del Titolo V, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nelle sale delle sezioni.

Art. 59. — Nella sala dove ha luogo la votazione e fino a che l'adunanza non sia sciolta, gli elettori non possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione del Deputato.

Art. 60. — La sezione, purchè siano presenti almeno venti elettori elegge l'ufficio definitivo, composto di un presidente e quattro scrutatori.

Ciascun elettore scrive sulla propria scheda soltanto tre nomi, e si proclamano eletti i cinque che hanno ottenuto maggior numero di voti.

Colui che ha più voti è il presidente; a parità di voti si proclama eletto il maggiore di età.

L'ufficio, così composto, nomina il segretario, scegliendolo fra gli elettori del Collegio presenti all'adunanza nell'ordine seguente: — a) Notai; — b) Cancellieri e vice-cancellieri di Pretura; — c) Segretari e vice-segretari comunali; — d) Altri elettori.

Il segretario vota in quella sezione dove esercita l'ufficio.

Esso dev'essere remunerato coll'onorario di lire venti, a carico del Comune in cui ha sede l'ufficio elettorale.

Il processo verbale da lui rogato riveste per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico.

Art. 61. — Se il presidente ricusa, od è assente, resta di pieno diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente. In caso di rinuncia o di assenza di alcuno fra gli scrutatori, sono ad essi surrogati coloro che nello scrutinio ottennero maggior numero di suffragi nell'ordine determinato dal numero dei suffragi medesimi.

Art. 62. — Se alle ore 10 antimeriane non sono incominciate le operazioni elettorali per la costituzione del seggio definitivo, e non si trovano nella sala dell'adunanza almeno 20 elettori per procedere alle operazioni medesime, il seggio provvisorio diventa definitivo. Esso nomina il segretario secondo le norme stabilite nell'art. 60.

Art. 63. — Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo si estrae a sorte il nome di uno degli scrutatori, il quale deve firmare a tergo tante schede quanti sono gli elettori della sezione. Di mano in mano che lo scrutatore firma le schede, il presidente vi imprime il bollo municipale di cui all'art. 51 e le pone in un'urna di vetro trasparente.

Se questo scrutatore si allontana dalla sala non può più firmare le schede, ed è sostituito da un altro scrutatore, pure estratto a sorte.

Si tiene nota nel processo verbale del nome degli scrutatori che firmano le schede, e del numero delle schede da ciascuno firmate.

Art. 64. — Il presidente dell'ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione del Deputato; chiama, o fa chiamare, da uno degli scrutatori o dal segretario, ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste, e, riconosciuta la sua identità, estrae dall'urna una scheda e gliela consegna spiegata.

Art. 65. — L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a ciò destinate e sulla scheda consegnatagli scrive:

a) Quattro nomi nei Collegi che devono eleggere quattro o cinque Deputati;

b) Tre nomi nei Collegi che devono eleggere tre Deputati;

c) Due nomi nei Collegi che devono eleggere due Deputati.

A ciascun nome l'elettore può aggiungere la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico, e l'indicazione di uffici sostenuti.

Qualunque altra indicazione è vietata.

Se l'elettore, per l'eccezione di cui all'articolo 102, o per fisica indisposizione notoria o regolarmente dimostrata all'ufficio trovasi nella impossibilità di scrivere la scheda, è ammesso a farlo scrivere da un altro elettore di sua confidenza; il segretario lo fa risultare sul verbale indicandone il motivo.

Art. 66. — Scritta la scheda, l'elettore la consegna piegata al presidente che la depone in una seconda urna di vetro trasparente, collocata sulla tavola dell'ufficio visibile a tutti.

A misura che si depongono i voti nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista che deve contenere i nomi e le qualificazioni di tutti gli elettori della sezione.

Art. 67. — Gli elettori che si presentano dopo l'appello ricevono dal presidente la scheda e votano nel modo sopra indicato.

La votazione a pena di nullità resta aperta fino alle quattro pomeridiane. Tuttavia non può egualmente a pena di nullità, essere chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello e se non hanno potuto votare tutti gli elettori presenti nella sala.

Art. 68. — Compite le operazioni di cui negli articoli precedenti e trascorse le ore in essi rispettivamente indicate, il presidente dichiara chiusa la votazione. Aperta quindi l'urna e riscontrato il numero delle schede scritte dai votanti, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente che ne dà lettura ad alta voce e la fa passare allo scrutatore eletto con minor numero di voti.

Gli altri scrutatori, fra i quali dev'essere chi ha firmato le schede ed il segretario, notano, ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico, il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Finita quest'operazione, si numerano anche le schede rimaste nella prima urna, e si riscontra se corrispondono al numero degli elettori iscritti, che non hanno votato.

Qualora si verificchino differenze, se ne prende nota nel processo verbale.

Art. 69. — Sono nulle:

1. Le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'articolo 63;

2. Quelle che non portano la firma ed il bollo di cui all'art. 68;
3. Quelle che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

Si hanno come non scritti sulla scheda i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei Deputati per i quali l'elettore ha facoltà di votare; in entrambi i casi la scheda resterà valida nelle altre parti.

Se nella scheda è segnato più volte il nome di uno stesso candidato, nel computo dei voti esso viene calcolato una volta sola.

Art. 70. — L'ufficio di ciascuna sezione pronuncia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità delle schede.

Tre membri almeno dell'ufficio devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Nel verbale da stendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte e delle decisioni motivate, proferite dall'ufficio. Le schede bianche, le nulle, le contestate in qualsiasi modo e per qualsivoglia causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste, devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio ed ammesse al verbale.

Subito dopo lo scrutinio dei suffragi, le altre schede sono arse in presenza dell'adunanza, eccetto che dieci elettori almeno non protestino contro la non sincera lettura delle schede, o contro la sostituzione di esse. In tal caso tutte le schede vidimate come sopra, vengono annesse al verbale in plico suggellato.

È riservato alla Camera dei Deputati di pronunciare sui reclami giudizio definitivo.

Art. 71. — L'ufficio della sezione dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale sottoscritto, seduta stante, dai suoi membri dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare autentico dei verbali è depositato nella segreteria del Comune dove si raduna la sezione.

Nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali della sezione che contengono il riscontro dei votanti ordinato nel precedente articolo 66.

Art. 72. — Il presidente o per esso uno degli scrutatori di ciascuna sezione, reca immediatamente un altro esemplare del verbale, colle schede e carte di cui all'articolo 70, all'ufficio della prima sezione del Collegio.

Art. 73. — Il presidente dell'ufficio della prima sezione del Collegio, in unione ai presidenti delle altre sezioni intervenuti all'adunanza, o agli

scrutatori che ne facciano le voci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare l'operato, e pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvo i reclami sui quali è provveduto ai termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 70.

Il segretario della prima sezione diventa segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sovraindicate basta la presenza dei due terzi di coloro che hanno qualità d'intervenirvi.

Art. 74. — Il presidente dell'ufficio della prima sezione proclama, in conformità delle deliberazioni dell'adunanza dei presidenti, eletti nel limite del numero dei Deputati assegnati al Collegio, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purchè questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degli elettori iscritti.

Art. 75. — Se tutti i deputati assegnati al Collegio non sono stati eletti nella prima votazione, il presidente dell'ufficio della prima sezione proclama; in conformità alle deliberazioni dell'adunanza dei presidenti, il nome dei candidati che ottennero maggiori voti in numero doppio dei Deputati che rimangono da eleggere, e nel giorno a ciò stabilito dal Regio decreto di convocazione, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.

Anche in questa elezione di ballottaggio l'elettore scrive sulla propria scheda:

Quattro nomi nei Collegi in cui restano da eleggere cinque Deputati;

Negli altri Collegi tanti nomi quanti sono i Deputati che rimangono da eleggere.

Art. 76. — L'intervallo fra l'una e l'altra votazione non deve in nessun caso essere maggiore di otto giorni, nè minore di quattro.

Art. 77. — Nella seconda votazione gli uffici definitivi costituiti per la prima presiedono alle operazioni elettorali, le quali devono compiersi colle stesse formalità prescritte negli articoli precedenti. Nella seconda votazione però l'appello degli elettori comincia alle dieci antimeridiane.

I suffragi non possono cadere che sopra i candidati fra i quali ha luogo il ballottaggio.

Si hanno per eletti i candidati che raccolgono maggior numero di voti validamente espressi.

Art. 78. — A parità di voti, il maggiore d'età fra i candidati ha la preferenza.

Art. 79. — L'adunanza dei presenti a senso del precedente articolo 73, stende il verbale dell'elezione prima di sciogliersi e lo indirizza al Ministro dell'Interno entro giorni tre dalla sua data.

Una copia del processo verbale è depositata entro lo stesso termine

alla cancelleria del Tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione si trova la prima sezione del Collegio elettorale.

Questo esemplare deve essere certificato conforme all'originale, dai membri dell'adunanza dei presidenti.

Art. 80. — Quando per qualsiasi causa resti vacante un Collegio esso deve essere convocato nel termine di un mese.

Dal giorno della pubblicazione del Regio Decreto di convocazione del Collegio a quello stabilito per le elezioni devono decorrere quindici giorni almeno.

Se per effetto di tali vacanze si abbiano nel Collegio ad eleggere cinque Deputati, l'elettore scrive quattro nomi sulla sua scheda; negli altri casi scrive tanti nomi quanti sono i Deputati da eleggere.

TITOLO IV. — Dei Deputati.

Art. 81. — Chiunque può essere eletto Deputato, purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto e salve le disposizioni delle leggi 3 luglio 1875, n. 2610 (Serie 2^a), e 13 maggio 1877, n. 3830 (Serie 2^a).

Art. 82. — Ogni funzionario e impiegato Regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

Art. 83. — Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci e i membri dei Capitoli.

Art. 84. — Il Deputato eletto da più Collegi deve dichiarare alla Camera, fra otto giorni dopochè essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il Collegio, di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione entro questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione del Collegio che deve eleggere un nuovo Deputato.

Art. 85. — La Camera dei Deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei propri membri.

TITOLO V. — Disposizioni generali e penali.

Art. 86. — Oltre i casi nei quali la legge fa derivare da condanne penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale pel tempo in essa indicato, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile e del diritto a chiederne il riconoscimento:

1. I condannati a pene criminali, se non ottengono la riabilitazione; — 2. I condannati a pene correzionali per reati di furto, di ricettazione dolosa d'oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frode d'ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, qualunque specie di falso, falsa testimonianza e calunnia, non che per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione di cui è parola nell'articolo 847 del Codice di procedura penale.

Art. 87. — Sono incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile coloro i quali furono condannati pel reato di oziosità, vagabondaggio e mendicità.

Tale incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena.

Art. 88. — Sono pure incapaci di essere elettori o eleggibili:

I commercianti falliti finchè dura lo stato di fallimento;

Coloro che sono in istato d'interdizione o inabilitazione per infermità di mente;

Coloro che sono ricoverati negli Ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carità.

Art. 89. — Chiunque attribuendosi falsamente una qualità o un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi artificio atto ad ingannare, ottiene per sè o per altri l'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o più elettori, è punito col carcere da tre mesi ad un anno e con multa da lire 500 a 2000.

La stessa pena è applicata, ma non mai nel minimo del grado ad ogni persona rivestita di pubblica qualità, che scientemente opera la indebita iscrizione o cancellazione.

Colla pena medesima è punita ogni alterazione, sottrazione o rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge.

Art. 90. — Chiunque per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra qualità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 1000.

L'elettore che per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse, o ha ricevuto danaro o altra utilità, è punito colla pena medesima.

Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o il pagamento di cibi e bevande ad elettori, o di remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene in tal caso ridotta alla metà.

Art. 91. — Chiunque usi minaccia ad un elettore od alla sua famiglia di notevole danno o della privazione d'una utilità per costringerlo a votare in favore di determinata candidatura o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale è punito colla pena della multa sino a lire 1000, o nei casi più gravi col carcere sino a mesi sei.

Alle pressioni nel nome collettivo di classi di persone o di associazioni è applicato il massimo della pena.

Art. 92. — I pubblici uffiziali, impiegati, agenti o incaricati d'una pubblica Amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone da loro dipendenti in via gerarchica, s'adoperano a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, sono puniti con multa da lire 500 a 2000, o, secondo la gravità delle circostanze, col carcere da tre mesi ad un anno.

La predetta multa o il carcere si applicano ai ministri di un culto, che s'adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto od in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minacce spirituali o colle istruzioni sopraindicate.

Art. 93. — Chiunque con violenze o vie di fatto o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'ufficio nell'atto dell'elezione, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale, colla dispersione delle schede o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e con una multa estensibile a lire 3000.

Art. 94. — Chiunque senza diritto s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, è punito con multa estensibile a lire duecento, e col doppio di questa multa chi s'introduce armato nella sala elettorale, ancorchè sia elettore o membro dell'uffizio.

Colla stessa pena della multa estensibile sino a lire 200 è punito chi, nella sala dove si fa l'elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisce.

Art. 95. — Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto d'elettore, o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il

voto in una sezione elettorale, ovvero di chi dà il voto in più sezioni elettorali, è punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 1000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali, e prima della chiusura definitiva del verbale, è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od incaricato di scrivere il voto per un elettore che non può farlo da sé, vi scrive un nome diverso da quello indicatogli od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito col carcere da sei mesi a due anni e con multa da lire 500 a 2000.

Se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale, la pena è elevata al doppio.

Art. 96. — Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ammette scientemente a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa d'ammettere chi lo ha, è punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 1000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge, dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità dell'elezione, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione o della trasmissione dei verbali all'Autorità competente, è punito col carcere estensibile a due anni e con multa estensibile a lire 2000.

Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inscrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 1000.

Art. 97. — Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei reati contemplati nel presente titolo.

Le Autorità giudiziarie procedono alla istruzione del processo e raccolgono le prove, ma in caso di elezione non può farsi luogo al giudizio sino a che la Camera elettiva non abbia emesso su di essa le sue deliberazioni.

L'azione penale si prescrive fra mesi sei dalla data del verbale ultimo dell'elezione, o dall'ultimo atto del processo.

Dall'arrivo degli atti alla Camera, o durante la inchiesta che essa ordina, sino alla definitiva deliberazione della Camera stessa sulla elezione, sino alla prescrizione rimane sospesa.

Ordinata un'inchiesta dalla Camera, la Commissione ha diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorre, una indennità.

Ai testimoni delle inchieste ordinate dalla Camera sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla oc-

cultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità od il rifiuto su materia punibile.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 110 della legge 20 marzo 1865, allegato A, sull'amministrazione comunale e provinciale.

Art. 98. — Nei reati elettorali ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengano commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tale qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge, o per la gravità del caso, venga dal giudice irrogata la pena del carcere, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque, nè maggiore di dieci anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

TITOLO VI. — Disposizioni transitorie.

Art. 99. — Sono elettori coloro che innanzi all'attuazione della legge sull'obbligo della istruzione conseguirono il certificato d'aver superato con buon esito l'esame della seconda classe elementare nelle scuole pubbliche.

Art. 100. — Nelle liste elettorali che verranno formate in esecuzione della presente legge, durante due anni, dalla promulgazione della legge stessa, saranno iscritti anche coloro i quali non trovandosi nelle condizioni espresse dall'articolo precedente ne presenteranno domanda alla Giunta comunale nei termini indicati nel titolo II della presente legge.

La domanda che deve contenere la indicazione della paternità ed età, del domicilio, della condizione e dello scopo, sarà scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e tre testimoni.

Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di aver veduto scrivere e firmare la domanda in presenza sua e dei testimoni.

Tanto la domanda quanto l'autenticazione saranno stese in carta libera, e non daranno luogo ad altre spese che a quella di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio.

Art. 101. — I reclami contro le iscrizioni fatte in conformità dell'articolo precedente, dovranno essere presentati alla Giunta comunale, la quale potrà stabilire che il cittadino si rechi personalmente al suo cospetto per iscrivere e firmare una protesta contro le allegazioni del reclamo.

Ove l'elettore non si presenti, o rifiuti di scrivere, sarà cancellato dalla lista elettorale.

Art. 102. — Coloro che al tempo della promulgazione della presente legge trovinsi iscritti sulle liste elettorali, in forza del disposto del numero 3° (capoverso) dello articolo 1 della legge elettorale del 17 dicembre 1860, nonchè dell'articolo 18 della legge sulla ricchezza mobile del 23 giugno 1877, n. 3903 (Serie 2^a), vi sono mantenuti finchè non perdano alcuno degli altri requisiti richiesti da questa legge per l'esercizio dell'elettorato.

Art. 103. — Quindici giorni dopo la promulgazione della presente legge, le Giunte comunali procederanno alla formazione di una lista complementare, nella quale dovranno comprendere tutti i cittadini, che per effetto di questa legge, acquistano il diritto all'elettorato.

Per la formazione della lista complementare si procederà con le norme indicate nel titolo II della presente legge.

Art. 104. — I termini stabiliti nel detto titolo per le domande, le affissioni, le decisioni, i reclami e gli appelli decorreranno dalla data del manifesto della Giunta.

Per la formazione della prima lista tali termini potranno venire ridotti per Decreto Reale nel seguente modo, accordando:

Quindici giorni per la domanda d'iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali;

Dieci giorni per i lavori della Giunta Municipale;

Dieci giorni per i reclami contro l'operato della Giunta;

Dieci giorni per le deliberazioni del Consiglio comunale;

Dieci giorni per l'appello contro le deliberazioni del Consiglio;

Cinque giorni per l'invio dei reclami alla Commissione provinciale;

Venticinque giorni per le operazioni della Commissione provinciale.

Art. 105. — La lista complementare, fusa insieme colla lista formata in virtù della legge 17 dicembre 1860, costituirà per ciascun Comune, la lista permanente di che all'articolo 45 della presente legge.

Art. 106. — Nelle prime elezioni alle quali sarà applicata questa legge, non sarà cagione di nullità il fatto che in una sezione si trovi iscritto un numero di elettori maggiore o minore di quello richiesto dagli articoli 47 e 48.

Art. 107. — Sino all'approvazione definitiva delle liste, di cui agli articoli 103 e 104, e al Decreto Reale che convoca i Collegi per le elezioni ad una nuova Legislatura, le elezioni dei deputati continueranno ad essere fatte secondo la legge del 17 dicembre 1860, che si intenderà da quel giorno pienamente abrogata.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Firenze, addì 24 settembre 1882.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Legge 5 Luglio 1882, N. 842, (Serie 3-) sulle incompatibilità amministrative.

Art. 1. — Chi è Sindaco di un Comune o Assessore municipale non può essere contemporaneamente Deputato provinciale nella Provincia in cui è situato il Comune e nel quale esercita i detti uffici.

Art. 2. — I Sindaci ed i Deputati provinciali, eletti Deputati al Parlamento, cessano dalle loro funzioni se non dichiarano di rinunciare al mandato legislativo, trasmettendo la loro dimissione pel tramite della Prefettura negli otto giorni che seguono la convalidazione della loro elezione.

Art. 3. — Non possono essere eletti Deputati al Parlamento i Sindaci ed i Deputati provinciali nei Collegi elettorali in cui esercitano al tempo dell'elezione il loro ufficio amministrativo.

Ordiniamo, ecc., ecc.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1882.

UMBERTO.

DEPRETIS.

INDICE DELLA GIURISPRUDENZA

	Pag.
Liste elettorali	7
Affissione delle liste	12
Eleggibilità	13
Affissi elettorali	20
Sezioni elettorali	ivi
Costituzione degli uffici elettorali	26
Votazione	33
Schede	35
Scrutinio	47
Chiusura della votazione	48
Proteste — <i>Attendibilità</i> — <i>Denunzie di corruzione e pressioni</i>	51
Verbale delle operazioni elettorali	66
Ufficio dei Presidenti delle Sezioni	70
Proclamazione	77
Ballottaggio	78
Verificazione dei poteri — <i>Giunta parlamentare</i> — <i>Caratteri delle sue deliberazioni</i>	82
Estratto dello Statuto fondamentale del Regno	86
Legge elettorale politica 24 settembre 1882	87
Legge sulle incompatibilità amministrative	110

ERRATA CORRIGE.

Alla pagina 13^a in nota, invece di legge 13 maggio 1877, num. 3835 (serie 3^a) leggasi: num. 3830 (serie 2^a).

Alla pagina 14^a linea 11^a, invece di (*Elezione suddetta*) leggasi: (*Collegio di Anagni — Elezione Volpi-Manni*).

Alla pagina 33^a linea 12^a, avvertasi che il citato articolo 61 si riferisce alla legge elettorale 17 settembre 1860 e corrisponde all'art. 57 della legge attuale.

COS

+

2